CAMERA DEI DEPUTATI

770. MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2026

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	8
Giunta per le autorizzazioni	»	9
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	13
Giustizia (II)	»	14
Affari esteri e comunitari (III)	»	27
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	28
Finanze (VI)	»	29
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	32
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	40
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	41
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	42
Affari sociali (XII)	»	44
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	45

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU; Misto-Sud chiama Nord: Misto-SCN.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ . . . . . *Pag.* 62

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI . . . . . » 81

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 83

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile (C. 3181 Governo) (Parere alla Commissione VIII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 25 novembre 2026. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 15.15.

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.
C. 3181 Governo.
(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 3181 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 28 articoli, per un totale di 95 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, allo scopo generale di fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e di recare misure speciali per la resilienza di tale area, al fine di ridurne la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi naturali, anche in relazione ad eventuali ulteriori eventi sismici futuri; a tale scopo, il titolo del decreto-legge aggiunge la protezione civile come ambito di intervento più generale del provvedimento; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 25 (recante proroga delle funzioni del Commissario straordinario incaricato della custodia, movimentazione e dismissione dei materiali sanitari e dei dispositivi acquisiti durante la pandemia da COVID-19);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 95 commi, 18 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, di 1 decreto ministeriale e di 16 provvedimenti di altra natura; in 5 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

il provvedimento interviene con modifiche puntuali e sostitutive sul decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174 (agli articoli 15, 21, 24 e 25), atto legislativo entrato in vigore a distanza di tempo assai ravvicinata rispetto alla data di emanazione del decreto-legge in esame; in particolare, l'articolo 24 sostituisce integralmente l'articolo 21 del citato decreto-legge n. 144 del 2026;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, al comma 2, dispone che il Commissario straordinario subentri nelle funzioni, nei rapporti giuridici e nelle risorse facenti capo al Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 76 del 2024 "secondo le modalità stabilite con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2" (ossia al termine del sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto); il successivo comma 3 del medesimo articolo 1, nel disciplinare il subentro nelle funzioni e nei rapporti giuridici già facenti capo alla Regione Campania e ai comuni interessati, fa invece riferimento alla "data del subentro stabilita con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1"; la formulazione dei due commi potrebbe pertanto essere approfondita al fine di armonizzare le decorrenze e chiarire i rapporti tra la data fissata dall'articolo 4, comma 2, e quella demandata all'ordinanza commissariale;

l'articolo 3, al comma 1, terzo periodo, prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario possa stipulare apposite convenzioni con "altre società *in house* dello Stato, della Regione Campania o dei comuni aventi sede nella medesima zona di intervento o con le società partecipate a controllo statale"; al riguardo, si osserva che il riferimento ad "altre" società *in house* risulta privo di un antecedente testuale nel medesimo comma, che nei periodi precedenti non menziona alcuna società *in house*; la disposizione potrebbe, pertanto essere approfondita sopprimendo l'aggettivo "altre", ovvero esplicitando a quali società *in house* tale richiamo si riferisca;

l'articolo 5, al comma 5, secondo periodo, estende anche alle contabilità speciali di cui al medesimo comma (in aggiunta a quelle di cui ai commi 3 e 4) il divieto di intraprendere azioni esecutive e l'inefficacia dei pignoramenti notificati fino alla chiusura delle contabilità speciali e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario; al successivo comma 8, inoltre, il medesimo articolo 5 dispone che le risorse residue derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da enti diversi dallo Stato, che sono versate al bilancio degli stessi; in proposito, si segnala che la relazione illustrativa si discosta dal testo normativo in entrambi i punti, riferendo il divieto di azioni esecutive alle sole contabilità di cui ai commi 3 e 4 e non a quella di cui al comma 5, e menzionando, quanto al comma 8, una più ampia eccezione, rispetto a quella presente nel testo, per le risorse "provenienti da fondi di diversa provenienza", da versare "compatibilmente con i saldi di finanza pubblica" al bilancio delle amministrazioni di provenienza; la formulazione delle disposizioni in esame potrebbe pertanto essere approfondita al fine di assicurare un più puntuale allineamento tra il dettato normativo e la relazione illustrativa;

l'articolo 12, al comma 1, terzo periodo, prevede che, nelle more dell'adozione delle ordinanze commissariali, i procedimenti di concessione dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici privati danneggiati da eventuali futuri eventi sismici siano disciplinati dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025; tuttavia, come peraltro correttamente distinto dal successivo comma 9 del medesimo articolo 12, il decreto ministeriale del 12 novembre 2025 disciplina esclusivamente i contributi per la riqualificazione sismica preventiva degli edifici a maggiore vulnerabilità, e non gli interventi di riparazione di edifici danneggiati; la formulazione della disposizione in esame potrebbe pertanto essere approfondita al fine

di assicurare un più efficace coordinamento con il successivo comma 9;

l'articolo 15, al comma 1, lettera *c)*, capoverso articolo 13-*bis*, comma 9, e l'articolo 26, al comma 1, alinea, richiamano rispettivamente il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, senza precisare, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 12, lettera *l)*, della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, gli estremi delle rispettive leggi di conversione, né se a seguito della conversione siano state apportate modificazioni al testo del decreto originario; la formulazione delle disposizioni in esame potrebbe, pertanto, essere approfondita al fine di assicurare la completezza dei richiami normativi;

l'articolo 18, al comma 4, stabilisce che, qualora il costo della riparazione e riqualificazione sismica di un immobile pubblico sia pari o equivalente al costo di demolizione e ricostruzione, si provveda in via preferenziale alla demolizione e alla ricostruzione in altra area non esposta al rischio bradisismico, disponendo che le aree di sedime degli immobili demoliti siano gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune e che gli oneri relativi alla demolizione rimangano a carico del Commissario; al riguardo, tenuto conto che la disposizione si riferisce genericamente agli immobili di proprietà pubblica senza distinguere in ragione dell'ente proprietario, la formulazione della norma potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se l'acquisizione gratuita dell'area di sedime al patrimonio disponibile del comune operi anche per gli immobili appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici diversi dal comune, nonché quale sia il regime proprietario dell'immobile ricostruito e a quale soggetto facciano carico gli oneri di acquisizione della nuova area e di ricostruzione;

l'articolo 21, al comma 1, capoverso articolo 15-*ter*, comma 1, dispone la proroga biennale di diritto dei contratti di locazione ad uso abitativo situati nella zona di intervento in scadenza tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, facendo salve "le indifferibili esigenze abitative o economiche del locatore o dei suoi familiari conviventi" e facendo altresì salva "il diritto del conduttore di recedere dal contratto, nei termini ivi previsti, con comunicazione inviata al locatore entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; al riguardo, in primo luogo, la clausola relativa alle "indifferibili esigenze abitative o economiche" appare formulata in termini ampi e non individua né i presupposti sostanziali per accertarne la sussistenza, né le modalità e i termini con cui il locatore può farle valere; in secondo luogo, l'espressione "nei termini ivi previsti" risulta priva di un antecedente testuale cui riferirsi; in terzo luogo, poiché la disposizione è inserita mediante novella nel decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, già convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, il riferimento all'entrata in vigore della "legge di conversione del presente decreto" contenuto nel secondo e nel terzo periodo risulterebbe riferito a un termine già decorso; la formulazione della disposizione in esame potrebbe pertanto essere approfondita al fine di chiarirne i presupposti applicativi e di assicurare la correttezza dei rinvii interni e temporali;

l'articolo 24, al comma 1, capoverso articolo 21, comma 2, pone a carico del Commissario straordinario gli oneri derivanti dalla gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle strutture emergenziali ivi indicate nei limiti di 38.452.000 euro trasferiti sulla sua contabilità speciale, mentre il precedente comma 1 dispone il trasferimento a titolo gratuito delle medesime strutture ai comuni interessati e il successivo comma 3 pone in capo a questi ultimi l'utilizzo e l'eventuale rimozione delle stesse; tenuto conto che la relazione illustrativa precisa che la disciplina mira ad evitare che il trasferimento ai comuni determini un aggravio finanziario a carico degli enti locali accompagnando tali attività con le necessarie risorse finanziarie, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita assicurando un più chiaro coordinamento tra il testo e quanto indicato nella relazione illustrativa,

in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse ai comuni;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1 prevede, al comma 1, che il Presidente della regione Campania *pro tempore* sia nominato, sino al 31 dicembre 2036, Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei, operando così una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che, invece, prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; peraltro, la determinazione *ex lege* di una durata ultradecennale dell'incarico appare suscettibile di approfondimento alla luce del modello delineato dal comma 1 del medesimo articolo 11 — che ammette il ricorso ai commissari straordinari al fine di realizzare "specifici obiettivi" o per "particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo", "ferme restando le attribuzioni [...], fissate per legge" — nonché di quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo cui "il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo" che "accentua l'esigenza di soluzioni strutturali" (sentenze n. 117 del 2018 e n. 20 del 2023); peraltro né la relazione illustrativa né l'analisi di impatto della regolamentazione forniscono specifiche motivazioni della scelta di una durata ultradecennale del commissariamento; con specifico riguardo, invece, al perimetro dei poteri e delle competenze del Commissario straordinario, il successivo comma 6 stabilisce che egli provvede anche a mezzo di ordinanze, le quali possono disporre "anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"; inoltre, si prevede che "le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate, anche sulla base dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità"; al riguardo, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 16 settembre 2026 sul disegno di legge n. 3083 di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026);

l'articolo 7, al comma 2, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata, presenti alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario; al riguardo, tenuto conto che l'articolo 9-*ter*, comma 15, del decreto-legge n. 76 del 2024 già prevede la trasmissione alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, di una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 9-*ter* – nelle cui funzioni il nuovo Commissario subentra, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a decorrere dal termine del sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto-legge in esame – la disposizione in esame potrebbe essere approfondita coordinandola con il citato comma 15 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 76 del 2024, al fine di evitare duplicazioni di obblighi di relazione annuale al Parlamento;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione:

dell'articolo 1, commi 2 e 3, armonizzando il riferimento alla decorrenza del subentro del Commissario straordinario;

dell'articolo 3, comma 1, terzo periodo, sopprimendo l'aggettivo "altre", ovvero esplicitando a quali società *in house* tale richiamo si riferisca;

dell'articolo 5, commi 5 e 8, assicurando un più puntuale coordinamento tra il testo normativo e quanto indicato nella relazione illustrativa;

dell'articolo 12, comma 1, terzo periodo, assicurando un più efficace coordinamento con il successivo comma 9;

dell'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, capoverso articolo 13-*bis*, comma 9, e dell'articolo 26, comma 1, alinea, alla luce del paragrafo 12, lettera *l)*, della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di precisare in caso di riferimento esterno ad altro decreto-legge gli estremi della legge di conversione e se, a seguito della conversione, siano state apportate modificazioni al testo del decreto originario;

dell'articolo 18, comma 4, chiarendo il regime proprietario dell'area di sedime e dell'immobile ricostruito nonché l'imputazione degli oneri di acquisizione della nuova area e di ricostruzione per gli immobili pubblici appartenenti ad enti diversi dal comune;

dell'articolo 21, comma 1, capoverso articolo 15-*ter*, comma 1, secondo periodo, chiarendo la portata dell'espressione "indifferibili esigenze abitative o economiche del locatore o dei suoi familiari conviventi" e dell'inciso "nei termini ivi previsti" nonché individuando il corretto riferimento normativo per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'esercizio del recesso da parte del conduttore;

dell'articolo 24, comma 1, capoverso articolo 21, comma 2, assicurando un più chiaro coordinamento tra il testo e quanto indicato nella relazione illustrativa in ordine alle modalità di trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie per la gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle strutture emergenziali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa:

l'articolo 1, commi 1 e 6, con riferimento alla durata del Commissario straordinario, nonché esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i suoi poteri;

l'articolo 7, comma 2, valutando l'opportunità di coordinarlo con l'articolo 9-*ter*, comma 15, del decreto-legge n. 76 del 2024, al fine di evitare duplicazioni negli obblighi di relazione annuale al Parlamento ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03 8

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03

Mercoledì 25 novembre 2026.

Il Comitato si è riunito dalle 10 alle 11.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA 9

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Francesco Emilio Borrelli pendente presso il Tribunale di Napoli – Prima Sezione penale (procedimento n. 4005/2025 RG Dib. – n. 13414/24 PM) (Doc. IV-*ter*, n. 21) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 9

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE:

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 178-2026 Corte costituzionale) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 11.45.

Devis DORI, *presidente*, propone di trattare prima il secondo punto all'ordine del giorno.

La Giunta concorda.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Francesco Emilio Borrelli pendente presso il Tribunale di Napoli – Prima Sezione penale (procedimento n. 4005/2025 RG Dib. – n. 13414/24 PM) (Doc. IV-*ter*, n. 21).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, comunica l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità relativa all'onorevole Borrelli, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti per il reato di diffamazione aggravata.

Il procedimento trae origine da alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Borrelli attraverso filmati pubblicati sul *social network Facebook*, aventi ad oggetto il signor Antonio De Martino, amministratore unico della società *Chalet Ciro* S.r.l., titolare dell'omonimo esercizio commerciale situato sul lungomare di Napoli.

La richiesta è pervenuta dal Tribunale di Napoli ed è stata trasmessa alla Camera il 5 agosto 2025.

Al riguardo, ricorda che, nella precedente seduta del 21 ottobre, la Giunta – su proposta del relatore, collega Palombi – ha deliberato di richiedere al Tribunale di Napoli, ai fini di un più compiuto esame della vicenda, un'integrazione della documentazione agli atti, mediante l'acquisi-

zione dei filmati pubblicati sulla pagina personale *Facebook* dell'onorevole Borrelli nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile 2024, nonché del 2, 6 e 8 giugno 2024, nei quali sarebbero contenute le dichiarazioni ritenute diffamatorie e poste a fondamento del procedimento penale.

Il Tribunale di Napoli ha provveduto a trasmettere i filmati richiesti su supporti informatici, pervenuti alla Camera la scorsa settimana.

Nella seduta odierna si procederà alla visione dei soli estratti dei filmati relativi alle dichiarazioni rese dal collega Borrelli e riportate nei capi di imputazione formulati dalla Procura di Napoli. Resta naturalmente ferma la possibilità, per ciascun componente della Giunta, di prendere visione dei filmati nella loro versione integrale presso la segreteria della Giunta.

Invita, pertanto, gli uffici – che ringrazia per il lavoro svolto nell'estrapolazione e nel montaggio delle sequenze video di interesse – ad avviare la riproduzione dei filmati.

(La Giunta prende visione delle videoregistrazioni).

Alessandro PALOMBI, *relatore*, chiede conferma che alcuni filmati appena visti siano stati realizzati mediante la ripresa, con un telefono cellulare, dello schermo di un altro dispositivo mobile.

Devis DORI, *presidente*, conferma che alcuni filmati, così come inviati dal Tribunale, anziché essere stati scaricati direttamente, sono stati realizzati riprendendo, con un telefono cellulare, lo schermo del *monitor* sul quale venivano visualizzati.

Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta, nel corso della quale l'onorevole Borrelli avrà la possibilità di fornire i chiarimenti che riterrà opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 178-2026 Corte costituzionale).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Devis DORI, *presidente*, fa presente che il punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 178 del 2026.

Come di consueto, la Giunta è chiamata a esprimere all'ufficio di presidenza della Camera il proprio orientamento in ordine all'opportunità di intervenire nel relativo giudizio che si svolgerà innanzi alla Consulta. Il termine per dispiegare tale intervento scade il prossimo 29 dicembre.

Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore al collega Lacarra – oggi assente – che, nella seduta della settimana scorsa, ha proposto alla Giunta di esprimere un orientamento favorevole a che la Camera intervenga in giudizio a sostegno del Senato.

Prima di passare al voto, chiede ai colleghi se intendono intervenire.

Carla GIULIANO (M5S) nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo rispetto alla proposta formulata dal relatore, ritiene opportuno sottolineare come le dichiarazioni del senatore Renzi non rientrino nell'ambito di applicazione della guarentigia dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Per questa ragione, in adesione rispetto all'orientamento adottato con riguardo al caso in esame presso l'altro ramo del Parlamento, dichiara la contrarietà del MoVimento 5 Stelle alla costituzione in giudizio *ad adiuvandum* della Camera nel conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Dario IAIA (FDI) a nome del gruppo Fratelli d'Italia dichiara il voto favorevole alla costituzione in giudizio *ad adiuvandum* da parte della Camera nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato

dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica.

Rilevando l'assenza dei colleghi del Partito Democratico, ribadisce come il proprio Gruppo mantenga una linea garantista nonché rispettosa delle regole indipendentemente dalla persona che sia interessata da una vicenda giudiziaria mentre altri Gruppi, secondo la sua opinione, si comportano in maniera diametralmente diversa. Sottolinea che alla maggioranza non interessa che il soggetto coinvolto sia un esponente di un partito dell'opposizione ma piuttosto quello che assume rilievo è la questione di principio, vale a dire la tutela delle prerogative parlamentari.

Osserva come, anche in tale circostanza, ci si trova di fronte ad un conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Milano che, a suo giudizio, lede le prerogative dei parlamentari e, nella fattispecie, quelle del senatore Renzi.

Nello specifico, ricorda che la questione trae origine da un'azione civile per risarcimento dei danni intentata nei confronti del senatore Renzi in merito ad alcune frasi riportate all'interno di un suo libro e, in particolare, per aver attribuito ad un pubblico ministero della Procura di Milano la responsabilità di non aver prodotto dei documenti e degli atti probatori che potevano essere considerati a favore dei genitori dello stesso Renzi all'epoca indagato, tra le altre, per insolvenza fraudolenta.

Reputa che quelle frasi – così come tutta l'attività parlamentare che di conseguenza è stata posta in essere dal senatore Renzi – siano assolutamente connotate da un nesso funzionale e che comunque il parlamentare, nell'esercizio del suo mandato, si sia occupato di questioni che attengono alla giustizia e alle garanzie nei confronti degli imputati.

Ritiene pertanto doveroso che, in presenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni contenute nel libro e l'attività parlamentare svolta dal senatore Renzi, anche la Camera si costituisca in giudizio *ad adiuvandum*, in linea con quanto già deliberato dal Senato. Ciò non al fine di tutelare la posizione del singolo, bensì le prerogative dell'istituzione parlamentare nel suo complesso, tenuto conto che la giurisprudenza costituzionale ha ormai ampiamente chiarito come non sia necessario un collegamento diretto tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e un pregresso e specifico atto parlamentare tipico.

Ingrid BISA (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega voterà a favore dell'intervento della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato, in linea con l'orientamento costantemente seguito dal proprio gruppo anche in occasioni analoghe. Osserva, al riguardo, che la tutela delle prerogative parlamentari deve essere assicurata indipendentemente dai soggetti coinvolti e che spetta anche alla Camera dei deputati garantirne il rispetto nei confronti del Senato.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) nel dichiarare che il proprio gruppo voterà favorevolmente rispetto alla proposta avanzata dal relatore, ricorda come, anche in precedenti vicende analoghe, sia stata mantenuta una posizione chiara e univoca. Esprime, quindi, rammarico per la mancata partecipazione alla seduta odierna dei rappresentanti del gruppo del Partito democratico, tanto più in considerazione del fatto che il relatore, collega Lacarra, nella scorsa seduta ha proposto alla Giunta di esprimere un orientamento favorevole all'intervento della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato nei confronti del Senato. A tal riguardo, sottolinea come la salvaguardia delle prerogative parlamentari dovrebbe prescindere dalle appartenenze politiche, manifestando dispiacere per un atteggiamento che, a suo avviso, rischia di sminuire il ruolo della Giunta. Precisa, infine, che tali considerazioni saranno ribadite anche in occasione del successivo dibattito in Assemblea.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)M-CP) condividendo le osservazioni formulate dai colleghi in merito al caso di specie, rileva con stupore come alcuni gruppi politici considerino la questione della tutela delle prerogative parlamentari come

un tema suscettibile di dividere la Giunta. Ribadisce che la funzione di tale organo è essenzialmente tecnica e che, qualora si ritenga che le prerogative parlamentari siano state violate o possano essere compromesse, sussiste il dovere di intervenire per porre un argine a tale situazione. Conclude, pertanto, preannunciando il proprio voto favorevole all'intervento *ad adiuvandum* della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore che la Camera si costituisca nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Milano nei confronti del Senato della Repubblica e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 178 del 2026.

La Giunta approva.

Devis DORI, *presidente*, informa che comunicherà al Presidente della Camera l'esito della votazione.

La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 14

Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. C. 3127 Governo *(Esame e rinvio)* 14

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 25

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 23

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 19.05.

Sull'ordine dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone di modificare l'ordine del giorno dei lavori della Commissione nel senso di procedere dapprima all'esame in sede referente del disegno di legge C. 3127 e, successivamente, l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2576 e della proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

La Commissione concorda.

Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. C. 3127 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BELLOMO (FI-PPE), *relatore*, evidenzia preliminarmente come molte società italiane attendano da tempo una ri-

forma della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Riferisce quindi, anche a nome della relatrice Varchi, sul testo del provvedimento, che si compone di 7 articoli e prende le mosse dal lavoro di un apposito Tavolo tecnico – presieduto dal presidente Giorgio Fidelbo – che ha operato dalla metà del 2024 al 30 ottobre 2025 con il compito di definire le prospettive di riforma delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001.

La proposta di riforma oggetto di esame affronta quindi le principali problematicità emerse a distanza di venti anni dall'introduzione nel nostro ordinamento di norme volte alla imputazione della responsabilità a persone giuridiche: da un lato, se ne positivizzano i presupposti e si valorizza il ruolo centrale della colpa di organizzazione; dall'altro lato, si intende potenziare la funzione preventiva, anche introducendo nuove forme di premialità volte a favorire il recupero dell'ente alla legalità.

Sotto un altro versante, si interviene in ambito processuale, per assicurare che anche l'ente possa godere di quelle garanzie che il sistema vigente assicura alla persona fisica imputata.

Inoltre, con questa iniziativa governativa ci si propone l'obiettivo di aggiornare e coordinare il testo del decreto legislativo del 2001 con l'evoluzione delle norme incriminatrici.

Infine, è stata valutata la necessità di conferire una delega al Governo di otto mesi per la riforma della disciplina, che riguarda, in particolare, l'individuazione del catalogo dei reati presupposto che possono determinare la responsabilità dell'ente e la revisione delle sanzioni in un'ottica di maggiore gradualità e proporzionalità.

Gli articoli 1 e 2 novellano il decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 1, lettera *a),* introduce un ulteriore comma nell'articolo 5, che imputa all'ente la responsabilità per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. La novella precisa che, con riferimento ai reati colposi, l'interesse o il vantaggio ricorrono quando sia perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività.

La lettera *b)* riscrive l'articolo 6, attualmente rubricato « Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente ».

Il nuovo articolo 6 supera la vigente struttura della disposizione, incentrata sui presupposti di esonero dalla responsabilità dell'ente per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, introducendo un criterio di imputazione unitario per i reati commessi tanto dai soggetti apicali quanto da quelli sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente è subordinata alla circostanza che la commissione del reato, nel suo interesse o a suo vantaggio, sia stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La carenza organizzativa e il suo rapporto con la commissione del reato assumono pertanto rilievo centrale ai fini dell'imputazione della responsabilità all'ente.

Il comma 2 del nuovo articolo 6 prevede, inoltre, che, anche qualora la responsabilità dell'ente sia esclusa per carenza di colpa di organizzazione, sia comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

La lettera *c)* sostituisce l'articolo 7, attualmente rubricato « Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente ».

Il nuovo articolo 7, rubricato « Modelli di organizzazione dell'ente », riunisce in un'unica disposizione la disciplina dei modelli organizzativi, attualmente contenuta negli articoli 6 e 7, specificandone in modo più analitico i requisiti e i contenuti.

Il comma 1 prevede le caratteristiche del modello organizzativo, che l'organo dirigente è chiamato ad adottare tenendo conto delle caratteristiche giuridiche, dimensionali e organizzative dell'ente, nonché del rischio di commissione di reati.

In sintesi, in modello organizzativo dovrà consentire di individuare i rischi delle attività, i protocolli relativi alla formazione e all'attuazione delle decisioni relative alle attività dell'ente, nonché i relativi controlli. Ancora dovrà disciplinare la gestione delle risorse, assumere le misure necessario per garantire un'efficace azione dell'organismo interno di vigilanza e introdurre un sistema disciplinare idoneo.

Il comma 2 del nuovo articolo prescrive la verifica periodica del modello e la sua eventuale modifica qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti normativi o apprezzabili variazioni nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Il comma 3 del nuovo articolo – che sostanzialmente riproduce la disposizione vigente – prevede che il modello possa essere adottato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, sulla base di linee guida o di distinti protocolli concernenti le modalità di rilevazione e gestione dei rischi-reato, predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti. Tali documenti sono comunicati al Ministero della giustizia, che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni entro trenta giorni.

Il comma 4 del nuovo articolo demanda, infine, al Ministero della giustizia, previa consultazione delle associazioni più rappresentative degli enti e dei Ministeri competenti, l'elaborazione, mediante decreto, di procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi nelle piccole e medie imprese, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La lettera *d)* introduce il nuovo articolo 7-*bis*, recante disposizioni in materia di valutazione dell'idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione.

Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che il giudice, nel valutare l'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, debba tenere specificamente conto della conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti, alle procedure semplificate, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica e alle buone prassi, purché tali parametri risultino adeguati a prevenire il reato.

La disposizione introduce, inoltre, una presunzione di conformità ai requisiti indicati dall'articolo 7, comma 1, per i modelli definiti conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

La nuova disposizione disciplina, poi, la valutazione delle misure organizzative adottate dagli enti aventi sede principale al di fuori del territorio dello Stato, prevedendo che il giudice debba tenere specificamente conto della disciplina dello Stato estero, al fine di verificarne in concreto l'equivalenza rispetto ai requisiti richiesti dall'articolo 7 (comma 2). La disposizione non introduce, pertanto, un riconoscimento automatico dell'equivalenza delle misure organizzative previste dall'ordinamento straniero, subordinandone la rilevanza a una specifica valutazione giudiziale.

La lettera *e)* sostituisce l'articolo 8, in materia di autonomia della responsabilità dell'ente. Il nuovo articolo conferma la responsabilità dell'ente quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e la estende al caso in cui questi non sia punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente (comma 1).

È mantenuta la regola della responsabilità dell'ente in presenza di cause di estinzione del reato, ma prevede due eccezioni, ovvero l'amnistia – in questo caso la responsabilità dell'ente è esclusa anche quando l'imputato abbia rinunciato ad avvalersene, ferma restando la facoltà dell'ente di rinunciarvi – e la remissione della querela (comma 2).

Il comma 3 del nuovo articolo dispone che, quando l'autore del reato non è punito ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, la responsabilità dell'ente è esclusa se l'illecito amministrativo dipendente dal reato risulta occasionale. La particolare tenuità del fatto riferita all'autore, pertanto, non determina da sola l'esclusione della responsabilità dell'ente.

La lettera *f)* introduce il nuovo articolo 8-*bis*, il quale disciplina una procedura che

consente all'ente di chiedere un termine per rimuovere le carenze del modello organizzativo contestate dal pubblico ministero e per realizzare le attività riparatorie indicate dalla disposizione. Se, all'esito della procedura, risultano adempiuti gli impegni assunti, il giudice dichiara estinto l'illecito amministrativo contestato e dispone la confisca del profitto messo a disposizione. La disposizione in esame definisce dettagliatamente la relativa procedura.

La lettera *g)* introduce nel decreto legislativo n. 231 l'articolo 12-*bis*, che disciplina la determinazione della sanzione pecuniaria nei casi in cui l'ente non risulti, in concreto, distinguibile dalla persona fisica che ha commesso il reato.

La lettera *h)* integra l'articolo 19, comma 1, in materia di confisca. La disposizione, nella sua formulazione vigente, stabilisce che la confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta nei confronti dell'ente con la sentenza di condanna, fatti salvi la restituzione al danneggiato e i diritti dei terzi in buona fede; il comma 2 consente la confisca per equivalente quando quella diretta non sia possibile. La novella aggiunge al comma 1 la sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti tra i provvedimenti che consentono di disporre la confisca.

L'articolo 2 interviene, alle lettere da *a*) a *g)* sulle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 che incidono sul procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente. Le lettere da *h)* a *o)* sui relativi provvedimenti.

La lettera *a)* sostituisce l'articolo 44, che individua l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per alcune figure interne all'ente.

La nuova formulazione conferma la previsione per cui non può essere assunto come testimone la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Invece, per quanto riguarda la figura del rappresentante, non si limita ad indicare la persona che compare nell'atto di costituzione in giudizio, ma specifica che in ogni caso non può essere assunto come testimone il rappresentante legale dell'ente, qualora non corrisponda alla persona indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, nonché la persona che rappresentava l'ente al momento della commissione del reato.

Si conferma altresì la possibilità – già prevista – di interrogare ed esaminare i soggetti sopraindicati nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

La lettera *b)* modifica l'articolo 45, aggiungendo un periodo finale al comma 1, in cui si prescrive al pubblico ministero, in sede di richiesta di applicazione di una misura cautelare, di indicare specificamente le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

La lettera *c)* sostituisce integralmente l'articolo 53, in materia di sequestro preventivo a fine di confisca. Anche in questo caso, la novella è volta ad aggiungere ulteriori garanzie nella fase di accertamento della responsabilità dell'ente, subordinando il sequestro preventivo da parte del giudice alla sussistenza di gravi indizi sulla responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato (comma 1).

Il comma 2 del novellato articolo 55 introduce la nuova ipotesi di revoca del sequestro, per consentire all'ente di evitare il sequestro preventivo presentando una cauzione a copertura dell'esecuzione della confisca che dovesse essere inflitta all'ente qualora venisse accertata la sua responsabilità.

La lettera *d)* modifica l'articolo 55, relativo all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Il nuovo testo del comma 1 precisa che la notizia di reato può anche essere acquisita in autonomia dal pubblico ministero e non solo per via indiretta attraverso una segnalazione/denuncia.

Sia alla lettera *d)* che alla lettera *e)*, con riguardo all'articolo 56, in materia di termini delle indagini preliminari, si procede ad adeguare la terminologia del codice di procedura penale, mentre dal punto di vista sostanziale si conferma che i termini

sono gli stessi di quelli del reato-presupposto e che decorrono dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 55.

La lettera *f)* sostituisce l'articolo 58 in materia di archiviazione.

Innanzitutto al comma 1 viene meno il potere del pubblico ministero di disporre l'archiviazione. Il PM potrà invece presentare la relativa richiesta al giudice, cui spetta la decisione in merito e solo in presenza di situazioni analiticamente elencate: quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna; quando l'illecito è estinto o sussistono le condizioni per l'estinzione o è prescritto il reato-presupposto; quando l'autore del reato presupposto non è stato punito in ragione della particolare tenuità del fatto, sempreché l'illecito amministrativo risulti essere occasionale.

La valutazione sulla richiesta di archiviazione è demandata dal comma 2 al giudice che, in caso di accoglimento, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

La lettera *g)*, sostituisce l'articolo 59, in materia di contestazione dell'illecito amministrativo.

In particolare, al comma 1 viene coordinato il testo con quanto disposto dall'articolo 58 in ordine al fatto che il PM non può più disporre l'archiviazione e deve avanzare apposita richiesta al giudice.

Il comma 2 precisa che la contestazione dell'illecito, oltre a contenere l'indicazione dell'ente, del fatto illecito che gli viene imputato, del reato-presupposto, degli articoli di legge violati e delle prove, deve enunciare in modo specifico le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, l'interesse perseguito e l'eventuale vantaggio conseguito dall'ente.

La lettera *h)* modifica l'articolo 61 concernente i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.

Quanto al decreto che dispone il giudizio, si integrano i contenuti obbligatori essendo previsto che il provvedimento dovrà enunciare anche le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, l'interesse perseguito nella realizzazione dell'illecito e l'eventuale vantaggio conseguito dall'ente.

La lettera *i)* sostituisce integralmente l'articolo 63, relativo all'applicazione della sanzione amministrativa su richiesta.

La nuova disposizione dispone che la persona giuridica e il PM possono chiedere al giudice l'applicazione della sanzione pecuniaria e della misura interdittiva, nella specie e nella misura indicata, diminuite fino a un terzo. Inoltre, gli stessi soggetti possono avanzare la richiesta di applicazione della misura della confisca, ritenuta corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

La norma, inoltre, circoscrive l'ambito di operatività dell'applicazione della sanzione su richiesta, escludendo gli illeciti amministrativi che discendono dai reati di particolare gravità (elencati nell'articolo 444, comma 1-*bis* del codice di procedura penale), nonché quelli da cui deriva una sanzione interdittiva definitiva.

La disposizione precisa che – se il giudice non deve pronunciare sentenza di proscioglimento – dispone l'applicazione delle sanzioni e delle misure indicate dalle parti, qualora, sulla base degli atti a disposizione, ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le sanzioni richieste. In tal caso si applicano le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti del codice di rito.

Il nuovo comma 4 del novellato articolo 63 regola l'estinzione dell'illecito amministrativo a seguito di applicazione della sanzione su richiesta. Nello specifico, l'illecito è estinto se l'ente non commette un illecito della stessa indole nel quinquennio successivo in caso di irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore ad 1 anno, termine ridotto ad un biennio in caso di irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria.

La lettera *l)* interviene sull'articolo 64 in materia di procedimento per decreto.

Sono aggiunti i nuovi commi 4-*bis* e 4-ter che, rispettivamente, regolano la possibilità per l'ente di chiedere, con l'atto di

opposizione al decreto, l'attivazione della procedura per ottenere l'estinzione dell'illecito e la conseguente estinzione a seguito di pagamento della sanzione pecuniaria, dopo che sia intercorso un biennio senza che sia stato commesso un illecito della stessa indole.

La lettera *m)* innova la disciplina dell'articolo 66, relativa alla sentenza che statuisce l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente, al fine di precisare che essa riguarda anche il caso in cui l'ente non è punibile in quanto l'autore del reato non è punito ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, e l'illecito amministrativo dipendente dal reato risulta occasionale.

La lettera *n)* sostituisce integralmente l'articolo relativo alla sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti della persona giuridica.

Nello specifico, la nuova disposizione dispone ora che il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60, che esclude che possa procedersi a contestazione dell'illecito amministrativo quando il reato da cui lo stesso dipende è estinto per prescrizione; nelle ipotesi di cui al neo-introdotto articolo 8-*bis*, inerente alle cause di estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente e, infine quando la sanzione è estinta per prescrizione.

La lettera *o)* introduce il nuovo articolo 74-*bis*, che prevede la possibilità per il PM o per l'ente di chiedere al giudice dell'esecuzione di ridurre ovvero revocare la sanzione, allorquando ricorrano alcune condizioni.

La norma richiama il caso in cui nei confronti dell'ente e della persona che ha commesso il reato sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili in procedimenti separati, e, in sede di commisurazione della sanzione pecuniaria nei riguardi della persona giuridica, non è stata considerata la pena irrogata nei confronti della persona fisica.

Inoltre, la riduzione ovvero la revoca della sanzione possono essere disposte quando vi sia coincidenza sostanziale tra la persona giuridica e l'autore del reato.

L'articolo 3 introduce due cause speciali di estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato. Esse, affiancandosi alla causa estintiva generale introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, completano il sistema di premialità delineato dal disegno di legge, che – secondo la relazione illustrativa – intende valorizzare la vocazione preventiva della disciplina della responsabilità degli enti, favorendo il recupero dell'ente alla legalità.

In particolare, il comma 1 introduce nel codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, il nuovo articolo 318-*septies*.1, rubricato « Prescrizioni nei confronti dell'ente ».

Al riguardo, si ricorda che la Parte VI-*bis* del codice dell'ambiente (articoli da 318-*bis* a 318-*octies*), disciplina un procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali previste dal medesimo codice che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Innestandosi in tale procedimento, il comma 1 del nuovo articolo 318-*septies*.1 prevede che, qualora la contravvenzione sia stata commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 e risulti riconducibile a carenze organizzative rilevanti a norma dell'articolo 7 del medesimo decreto (come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge in esame), l'organo di vigilanza o di polizia giudiziaria prescrive all'ente di eliminare la carenza organizzativa riscontrata, individuando le misure correttive da adottare, asseverate tecnicamente dall'organo specializzato competente.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 318-*septies*.1, l'illecito amministrativo si estingue se l'ente adempie a quanto prescritto nel termine fissato, provvedendo al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 318-*quater*, comma 2. Si osservano, in quanto compatibili, gli articoli da 318-*ter* a 318-*septies*.

Il comma 2 del medesimo articolo 3, inserisce una disciplina analoga a quella sopra descritta nel testo unico delle san-

zioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173). In particolare, viene ivi inserito l'articolo 89-*bis* rubricato « Non punibilità dell'ente », che, al comma 1, stabilisce che la non punibilità prevista dall'articolo 89, commi 1 e 2, estingue i corrispondenti illeciti amministrativi dell'ente previsti dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, a condizione che l'ente abbia eliminato le eventuali carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

Il comma 2 del nuovo articolo 89-*bis* prevede che, nel caso di rateizzazione del debito di cui al comma 3 dell'articolo 89, all'ente possa essere accordato un termine per completare l'eliminazione delle carenze organizzative, con applicazione della sospensione della prescrizione e della facoltà di proroga del termine previste dal medesimo comma 3.

L'articolo 4 novella il testo unico in materia di casellario giudiziale (d.P.R. n. 313 del 2002) al fine di coordinare la disciplina dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con i nuovi istituti dell'estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente e della non punibilità dell'ente per particolare tenuità del fatto.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, inserisce nell'articolo 9, comma 1, del citato testo unico due nuove lettere che ampliano il novero dei provvedimenti iscrivibili nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Si tratta, in primo luogo, della sentenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, con la quale il giudice, accertando che l'ente ha realizzato nel termine assegnato l'integrazione del modello organizzativo e le condotte riparatorie e ha messo a disposizione il profitto, dichiara estinto l'illecito e, in secondo luogo, del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* – nella parte in cui modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001 – a norma del quale è esclusa la responsabilità dell'ente quando vi è un illecito amministrativo di natura occasionale e l'autore del reato da cui dipende l'illecito non è punito per particolare tenuità del fatto.

Il comma 2, lettera *b)*, modifica l'articolo 31, comma 2, del medesimo testo unico in materia di casellario giudiziale, aggiungendo le sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo e i provvedimenti che dichiarano la non punibilità alle iscrizioni che non sono riportate nel certificato che può essere richiesto, senza motivarne la richiesta, dall'ente interessato.

Inoltre, per effetto del rinvio operato dall'articolo 32, comma 1, l'esclusione opera anche nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi che hanno diritto di ottenere tali certificati. I provvedimenti restano invece integralmente conoscibili dall'autorità giudiziaria e dall'ente mediante visura.

Il citato rinvio è contenuto alla lettera *c)*, che aggiunge all'articolo 32 del testo unico un comma 1-*bis*, in base al quale l'ente che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di iscrizioni a suo carico non è tenuto a indicare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2, ossia – oltre ai provvedimenti testé trattati – i provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e i provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto. In altre parole, la disposizione riproduce, per gli enti, quanto è già previsto per le persone fisiche.

L'articolo 5 conferisce al Governo la delega legislativa per riformare diversi aspetti della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, da esercitare entro 8 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, nel rispetto dei principi e criteri diretti di seguito riportati, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dagli obblighi internazionali.

I principi e criteri specifici sono dettati dalle lettere da *a)* a *g)*.

La lettera *a)* riguarda la ridefinizione dei criteri di determinazione dell'importo

delle quote relative alle sanzioni pecuniarie.

La lettera *b)* prevede che il legislatore delegato dovrà procedere alla revisione delle sanzioni interdittive.

La lettera *c)* affida al decreto attuativo della delega la limitazione dell'ambito di operatività dei reati presupposto, regolati dal Capo I, Sezione III del decreto legislativo n. 231 del 2001, alle sole ipotesi più attinenti alla criminalità di impresa.

La lettera *d)* impone l'espressa individuazione delle fattispecie delittuose che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi degli articoli 25-*quater*, 25-*octies*.1, comma 2, e 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001.

La lettera *e)* dispone che, in sede esercizio della delega, sia esteso il catalogo dei reati presupposto, mediante l'inclusione dei delitti di comune pericolo regolati dal Libro II, Titolo VI del codice penale. Nello specifico, il legislatore delegato dovrà selezionare i delitti contro l'incolumità pubblica rilevanti nell'esercizio delle attività di impresa, prevedere la responsabilità dell'ente per i delitti contro l'incolumità pubblica commessi colposamente, con la possibilità di ricomprendere tra i reati presupposto anche la fattispecie di « delitti colposi di pericolo » di cui all'articolo 450 del codice penale qualora si ravvisi l'idoneità della fattispecie a prevenire i rischi organizzativi dell'ente e, infine, introdurre sanzioni pecuniarie e interdittive proporzionate e dissuasive.

La lettera *f)* prevede che dovrà inoltre essere disciplinato, con riferimento ai reati ambientali presupposto della responsabilità dell'ente, nel caso di reversibilità del danno, l'obbligo di recupero e, ove tecnicamente possibile, di ripristino dell'ambiente entro un termine definito. Invece, nel caso di irreversibilità del danno o non riparabilità, si dovrà prevedere il risarcimento del danno ambientale. Dovranno, inoltre, essere predisposte le opportune misure di coordinamento con l'articolo 452-*duodecies* del codice penale, che regola in via generale le misure di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di commissione di reati ambientali.

La lettera *g)* indica come principio e criterio di delega l'introduzione delle disposizioni aventi carattere transitorio, nonché delle norme necessarie per il coordinamento della legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo 5 regola il procedimento di adozione del decreto legislativo, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari e il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 reca le norme di coordinamento della nuova disciplina, aggiornando i richiami normativi del decreto legislativo n. 231 del 2001. Il comma 2 del medesimo articolo modifica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativo ai modelli di organizzazione e gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 dispone che le modifiche recate dall'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c),* si applichino dalla data di decorrenza degli effetti del decreto legislativo n. 173 del 2024, vale a dire dal 1° gennaio 2026.

Jacopo MORRONE (LEGA) chiede l'abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 2952, sottoscritta da numerosi componenti, di maggioranza e di opposizione, della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prendendo atto della richiesta, si riserva di verificare se vi siano i presupposti per un abbinamento d'ufficio o se, nella prossima seduta sottoporre alla Commissione tale decisione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 19.10.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.

C. 2576 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha trasmesso il testo del provvedimento, quale risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente. Ricorda che l'avvio della discussione generale in Assemblea è prevista a partire da venerdì 27 novembre.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, fa presente che la finalità del provvedimento, esplicitata all'articolo 1, consiste nella tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine.

A tal fine, sono individuate una serie di prescrizioni, che gravano, in primo luogo, sul gestore della piscina, figura individuata dall'articolo 2 nel proprietario, titolare, amministratore, direttore o qualsiasi soggetto allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata.

Ai sensi dell'articolo 13, il gestore può comunque nominare, con atto scritto, il responsabile della piscina, tenuto ad assicurare l'ottemperanza agli obblighi di gestione e di sicurezza dell'intero impianto.

Con specifico riferimento agli obblighi e alle relative procedure sanzionatorie, l'articolo 27 attribuisce all'azienda sanitaria competente per territorio la competenza sulla vigilanza, il controllo, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative, oltre al potere di ordinare la chiusura dell'impianto.

L'articolo 28 prevede le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento all'obbligo di comunicare l'apertura di una piscina (da 500 a 3.000 euro) e l'inizio del suo uso (da 290 a 1.800).

L'articolo 29 reca le sanzioni per il gestore nei casi di mancata presenza o sorveglianza dell'assistente bagnanti (da 1.000 a 6.000 euro) e per il superamento del numero di soggetti massimo ammissibile nella piscina (con una somma di 100 euro, maggiorata di 5 euro per ogni frequentatore in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni frequentatore in più oltre la medesima soglia).

Il comma 3 pone in capo al gestore della piscina che consente l'accesso all'area per i bagnanti a un numero di bagnanti superiore a quanto determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150, maggiorata di euro 8 per ogni bagnante in più fino al 29 per cento del numero massimo ammissibile e di euro 10 per ogni bagnante in più oltre il 29 per cento.

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per il gestore della piscina che non ottempera alle prescrizioni recate dal regolamento interno relativo agli aspetti igienico-sanitari disciplinante i rapporti con l'utenza.

L'articolo 30 stabilisce le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso.

È prevista la sanzione da 1000 a 6.000 euro in caso di mancata predisposizione del piano di autocontrollo, nonché un'ulteriore sanzione da 500 a 2900 euro in caso di mancato aggiornamento o adeguamento alle richieste della ASL ed è, altresì, punita l'assenza del locale di primo soccorso (da 1000 a 6000 euro) e l'assenza della cassetta di primo soccorso (da 5000 a 3000 euro).

L'articolo 31 stabilisce che, qualora a seguito di controlli esterni, non risultino soddisfatti i requisiti di controllo e trattamento delle acque e di quelli igienici e ambientali, il gestore della piscina è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.900. Il comma 2 prevede la medesima sanzione in caso di inosservanza dei provvedimenti correttivi richiesti dall'ASL.

L'articolo 33 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico del gestore della piscina domestica– da 1.000 a 6.000 euro – per omessa dotazione di dispositivi di protezione, segnatamente almeno un salvagente anulare ogni cento metri quadrati di superficie o loro frazione, barriera o copertura di protezione invalicabile, nonché copertura di sicurezza portante.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente,* ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea figura a partire da venerdì 27 novembre e che, pertanto, la XIII Commissione Agricoltura ha chiesto di acquisire il parere entro la giornata odierna.

Segnala che presso la Commissione di merito non si è ancora concluso l'esame delle numerose proposte emendative ma che risulta confermato l'intendimento di concluderne l'esame in sede referente oggi stesso. Conseguentemente la Commissione è chiamata ad esprimersi in data odierna con riguardo al testo licenziato dal Senato.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, segnala che, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, viene anzitutto in rilievo l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, n. 1). Tale disposizione amplia il numero di soggetti cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e delle leggi regionali. Si attribuisce, infatti, tale funzione – cui si connette il riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché il permesso di portare determinate armi da caccia autorizzate dall'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, nonché armi con proiettile narcotico – anche agli agenti dipendenti delle regioni.

L'articolo 18 del provvedimento incrementa l'entità di una serie di ammende che si applicano per la violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali in materia venatoria.

Tale disposizione prevede, altresì, che le regioni possano sospendere il tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria, fino a un massimo di tre mesi, in caso di condanna definitiva, o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per la violazione del divieto di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non sia consentita, nonché per l'esercizio della caccia con mezzi o richiami vietati.

L'articolo 19 modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative.

In primo luogo, il comma 1, lettera *a)*, sopprime la sanzione amministrativa che nella normativa vigente punisce chi esercita la caccia in una modalità differente rispetto a quella legalmente dichiarata all'inizio della stagione ai sensi dell'articolo 12 della citata legge.

Ciò in quanto la disposizione da ultimo citata – che al comma 5 elenca le modalità della caccia – viene modificata dall'articolo 7 del presente disegno di legge proprio al fine di eliminare l'obbligo a praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una delle modalità ivi elencate.

La lettera *b)* estende l'applicazione della sanzione amministrativa (da 154 a 929 euro) – che la normativa vigente prevede nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata – anche al caso di esercizio non autoriz-

zato della caccia nelle aziende agro-turistico-venatorie la cui disciplina è novellata dall'articolo 10 della proposta in esame.

La lettera *c)* introduce invece una nuova sanzione, da 150 a 900 euro, che non riguarda l'esercizio della caccia.

Infatti, viene punita la condotta di chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto, secondo i piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-*ter* della legge n. 157 del 1992 e dalle leggi regionali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Federico GIANASSI (PD-IDP), riportandosi alle ragioni espresse dai suoi colleghi di gruppo in Commissione di merito, dichiara il voto contrario del Partito Democratico.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo, richiamando all'attenzione la discussione che si è avuta in Commissione di merito, nella quale il MoVimento 5 Stelle ha manifestato con forza la sua netta contrarietà.

Inoltre, esprime il proprio disappunto per il *modus operandi* della Commissione, che, anche in questa occasione, è chiamata a svolgere l'esame in sede consultiva di un provvedimento in un'unica seduta e, dunque, senza la possibilità di svolgere alcun approfondimento istruttorio. Tali modalità di lavoro sono tanto più intollerabili se adottate per provvedimenti, come quello in esame, destinati a produrre notevoli effetti sulla vita dei cittadini.

Ritenendo che questa sia ormai divenuta una regola e non più una semplice ipotesi derogatoria, invita la presidenza a continuare a tenerne traccia.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comprende le critiche espresse dalla collega D'Orso in merito alle modalità di lavoro della Commissione evidenziando, tuttavia, che i tempi disponibili in relazione ai lavori dell'Assemblea e alla programmazione della Commissione di merito non hanno consentito una più ampia trattazione del provvedimento, che è sua consuetudine assicurare ogniqualvolta ciò sia possibile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.15.

ALLEGATO 1

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2576, recante « Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine », quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

premesso che:

la finalità del provvedimento, esplicitata all'articolo 1, consiste nella tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine e che a tal fine, sono individuate una serie di prescrizioni, che gravano, in primo luogo, sul gestore della piscina, figura individuata dall'articolo 2 nel proprietario, titolare, amministratore, direttore o qualsiasi soggetto, allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata; peraltro, ai sensi dell'articolo 13 il gestore può comunque nominare, con atto scritto, il responsabile della piscina, tenuto ad assicurare l'ottemperanza agli obblighi di gestione e di sicurezza dell'intero impianto;

con specifico riferimento agli obblighi e alle relative procedure sanzionatorie, l'articolo 27 attribuisce all'azienda sanitaria competente per territorio la competenza sulla vigilanza, il controllo, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative, oltre al potere di ordinare la chiusura dell'impianto;

gli articoli 28, 29, 30, 31 e 33 indicano le sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento agli obblighi disciplinati dal provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » e abbinate,

premesso che:

l'articolo 17 amplia il numero di soggetti cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e delle leggi regionali, prevedendo che tale attività possa essere svolta anche dagli agenti dipendenti delle regioni;

l'articolo 18 interviene sull'entità delle ammende previste per la violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali in materia venatoria e sulla sospensione del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria a seguito di condanna definitiva, o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per la violazione del divieto di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non sia consentita, nonché per l'esercizio della caccia con mezzi o richiami vietati;

l'articolo 19 modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

ERRATA CORRIGE 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 769 del 24 novembre 2026, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 42, seconda colonna, seconda riga, sostituire la parola: « previste » con la seguente: « previsti »;

a pagina 46, prima colonna, ventinovesima riga, sostituire le parole: « parlamentar e » con la seguente: « parlamentare »;

a pagina 46, seconda colonna, ventitreesima riga, sostituire le parole: « alle 13.25 » con le seguenti: « alle 13.35 »;

a pagina 61, seconda colonna, trentatreesima riga, sostituire le parole: « alle 13.30 » con le seguenti: « alle 13.40 »;

a pagina 61, seconda colonna, trentottesima riga, sostituire le parole: « 13.30 alle 13.35 » con le seguenti: « 13.40 alle 13.45 »;

a pagina 62, prima colonna, quarantaquattresima riga, dopo le parole: « De Palma 103.040; » aggiungere le seguenti: « Miele 104.063; ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale. Atto n. 451 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* . 29

ALLEGATO (Parere approvato) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale.
Atto n. 451.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è pervenuta l'intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato, e rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze è fissato al prossimo venerdì 27 novembre 2026.

Invita dunque il relatore, onorevole Congedo, a formulare una proposta di parere.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, sulla base della relazione svolta nella seduta del 4 novembre scorso, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale. Atto n. 451.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale (Atto n. 451),

espresso in primo luogo apprezzamento per i significativi risultati, riconosciuti anche dalla Corte dei conti, conseguiti con l'emanazione dei nuovi testi unici, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, che hanno consentito il riordino di molteplici disposizioni risultanti da una pluralità di fonti, ricondotte in tal modo in corpi normativi organici e suscettibili di coordinamento sistematico, così realizzando un progresso nel rapporto fisco-contribuente;

considerato inoltre il carattere compilativo dei richiamati testi unici, che recano interventi di carattere redazionale e di coordinamento di norme in vigore, con evidenti effetti positivi in termini di chiarezza e omogeneità normativa;

tenuto conto che i citati testi unici acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2027;

rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 8, apporta modifiche di coordinamento al testo unico in materia di imposte sui redditi;

considerato che l'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto incide sul decreto legislativo n. 147 del 2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto, al fine di introdurre nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, una norma di natura interpretativa, valevole per le ipotesi di trasformazione di associazione tra professionisti in società tra professionisti, volta a chiarire che tale trasformazione costituisce operazione tipica, ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile e che, dunque, le società risultanti da tali operazioni devono essere iscritte nel Registro delle imprese;

b) valuti il Governo l'opportunità, sempre con riferimento all'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto, al fine di ampliare le possibilità di raccolta di nuovi capitali da parte dei gruppi societari italiani, di adeguare le condizioni di accesso al consolidato fiscale alla nuova disciplina del voto plurimo e maggiorato, intervenendo sull'articolo 120 del vecchio TUIR, di cui al d.P.R. n. 917 del 1996 e all'articolo 129 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, affinché, in presenza di un controllo di diritto assicurato dal voto plurimo o maggiorato, la percentuale minima di partecipazione al capitale sociale e agli utili si consideri comunque soddisfatta, anche quando la partecipazione stessa sia inferiore al 50 per cento;

c) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, l'opportunità di uniformare su tutto il territorio nazionale l'applicazione del canone unico patrimoniale per i servizi di telecomunicazione su rete fissa, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, prevedendo, in particolare, la corresponsione del canone in misura diversa, avuto riguardo al soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, nonché la

possibilità per gli enti locali, nell'ambito della propria potestà regolamentare, di introdurre una definizione agevolata del contenzioso pendente in materia;

d) valuti il Governo l'opportunità di apportare ai testi unici predisposti in attuazione della legge delega per la riforma fiscale ogni intervento di carattere integrativo, correttivo, modificativo, di *drafting* e di coordinamento, formale e sostanziale, avendo riguardo alla struttura e all'articolazione dei testi medesimi, anche al fine di recepire e coordinare le disposizioni tributarie non ancora ricomprese o adeguatamente sistematizzate nei testi unici, allo scopo di garantire il razionale e coerente riordino dell'ordinamento tributario per ambiti e settori omogenei.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), in videoconferenza, del Dipartimento della Protezione civile, in videoconferenza, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio vesuviano, in videoconferenza, e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3181, di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile 32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Fulvio Maria Soccodato, Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, e di Fiorella Zabatta, Assessora alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura, tutela degli animali della regione Campania, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3181, di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile 33

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 33

DL 205/2026: Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. C. 3181 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 33

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 34

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 34

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 36

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista) 37

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 39

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), in videoconferenza, del Dipartimento della Protezione civile, in videoconferenza, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio vesuviano, in

videoconferenza, e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3181, di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15 e dalle 15.45 alle 16.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di Fulvio Maria Soccodato, Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, e di Fiorella Zabatta, Assessora alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura, tutela degli animali della regione Campania, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3181, di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che la deputata Annarita Patriarca, ora componente del gruppo Misto, che in precedenza sostituiva per il gruppo FI-PPE il deputato Tullio Ferrante, in quanto componente del Governo, cessa di far parte della Commissione.

DL 205/2026: Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.
C. 3181 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che si è testé concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai gruppi e che tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni e trasmessa successivamente è consultabile sul sito *web* della Camera dei deputati nella pagina istituzionale della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di lunedì 30 novembre 2026.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 18.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che per il gruppo FI-PPE è entrato a far parte della Commissione il deputato Francesco Maria Rubano, in sostituzione del deputato Tullio Ferrante, in quanto componente del Governo.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 17 novembre 2026 è stata svolta la relazione introduttiva.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere favorevole testé formulata.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)*.

Eleonora EVI (PD-IDP), nel preannunciare il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore, reputa grave che la Commissione Ambiente sia chiamata a esprimersi soltanto in sede consultiva su un provvedimento che presenta rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della biodiversità. Ritiene che, anche alla luce della modifica dell'articolo 9 della Costituzione, si sarebbe potuta valutare un'assegnazione alle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura, senza limitarsi a seguire la prassi parlamentare che attribuisce l'esame alla sola Commissione Agricoltura. Richiama, al riguardo, le direttive europee « *Habitat* » e « Uccelli » e, nel dettaglio, le criticità relative alle disposizioni riguardanti i calendari venatori e l'uso del piombo.

Giudica il provvedimento sbagliato sia nel metodo sia nel merito. A tal proposito, osserva che le modifiche della legge n. 157 del 1992 recate dal provvedimento sono state definite in assenza di una relazione completa sulla sua attuazione e senza un confronto adeguato con i soggetti interessati e le forze di opposizione, diversamente da quanto avvenuto in occasione dell'approvazione della medesima legge. Stigmatizza, inoltre, il ridimensionamento del ruolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche con riguardo ai pareri sulle autorizzazioni, sui calendari venatori e sulle specie cacciabili, richiamando altresì la riduzione delle risorse destinate all'Istituto ad opera del disegno di legge di bilancio all'esame della Camera. Nel rilevare che la proposta di legge non consente la chiusura delle procedure di infrazione già aperte, esprime infine preoccupazione per il rischio di avvio di nuovo contenzioso a livello europeo a motivo di alcune disposizioni contenute nel provvedimento.

Per tali ragioni, ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Agostino SANTILLO (M5S), nell'associarsi alle criticità testé evidenziate dalla deputata Evi, esprime la contrarietà del MoVimento 5 Stelle al provvedimento in esame e alle modalità con cui è stata affrontata la materia, preannunciando quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) rammenta che la legge n. 157 del 1992 costituì un punto di sintesi tra le istanze del mondo venatorio, ambientalista e animalista, tenendo conto anche delle esigenze connesse alla gestione della fauna e dei suoi effetti sui

territori e sulle colture. Richiama, al riguardo, l'esperienza della Toscana, dove l'attività venatoria, svolta nel rispetto della fauna e dell'equilibrio ambientale, ha costituito anche un'occasione di aggregazione sociale.

Ritiene che il provvedimento in esame comprometta tale equilibrio e si ponga in contrasto con gli indirizzi europei volti a promuovere un'attività venatoria più attenta alla tutela ambientale e delle aree protette. Osserva che la proposta alternativa di parere del proprio gruppo mira a preservare e rafforzare quell'equilibrio, mentre giudica il provvedimento in esame come espressione di una scelta di contrapposizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, in caso di approvazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.
C. 2576 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 24 novembre 2026 è stata svolta la relazione introduttiva.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Augusto CURTI (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.

Patty L'ABBATE (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, esprimendo apprezzamento per l'intesa raggiunta e per l'accoglimento della proposta del proprio gruppo volta ad affrontare il rischio di intrappolamento dei bagnanti, in particolare dei bambini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 19.05.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »;

premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconosce la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, e subordina l'esercizio dell'attività venatoria alle esigenze di conservazione delle specie e degli equilibri ecologici;

tale disciplina, frutto di un lungo percorso di confronto tra associazioni ambientaliste, organizzazioni agricole e mondo venatorio, ha definito un equilibrio tra interessi differenti, fondato sulla prevalenza delle esigenze di tutela del patrimonio faunistico, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale, che riconduce la protezione della fauna selvatica alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale;

la proposta di legge in esame interviene profondamente su questo impianto normativo, senza un analogo percorso di confronto e senza una preventiva valutazione complessiva dei risultati e delle criticità della disciplina vigente; posto che la relazione sul suo stato di attuazione, prevista dall'articolo 35 della medesima legge, indispensabile per disporre di un quadro conoscitivo organico e aggiornato su cui fondare le scelte legislative, non viene presentata dal 2009;

la proposta di riforma trascura, inoltre, del tutto, il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole, stimati dalle associazioni di categoria in circa 50-60 milioni di euro annui, soprattutto nelle aree interne, senza prevedere procedure uniformi e meccanismi certi di indennizzo;

considerato che:

il provvedimento in esame modifica profondamente l'impostazione della disciplina venatoria, attribuendo alla caccia una crescente dimensione economica e commerciale, anche attraverso l'ampliamento delle attività turistico-venatorie, con il rischio di alterare l'equilibrio tra tutela della fauna selvatica e interessi economici connessi al suo prelievo;

le modifiche alla disciplina territoriale ampliano le possibilità di esercizio della caccia anche in quelle aree demaniali e territori forestali oggi preclusi all'attività venatoria, incidendo su ambienti importanti per la conservazione della biodiversità e la fruizione collettiva, mentre l'estensione senza regole di coordinamento tra Stato e Regioni delle abilitazioni al prelievo selettivo degli ungulati rischia di indebolire il collegamento tra attività venatoria e programmazione faunistica territoriale ferme restando le regole già in essere;

le disposizioni sui calendari venatori consentono una maggiore estensione dei periodi di caccia, anche oltre i limiti temporali attualmente previsti, con possibili conseguenze sulla protezione delle specie durante la riproduzione e la migrazione prenuziale;

particolarmente grave risulta il ridimensionamento del ruolo tecnico-scien-

tifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), attraverso la riduzione dell'incidenza dei suoi pareri nelle decisioni relative ai calendari venatori, con il rischio di consentire scelte non adeguatamente sostenute dalle evidenze scientifiche;

ulteriori criticità riguardano la disciplina dei richiami vivi e dei relativi sistemi di identificazione e tracciabilità, nonché l'utilizzo di dispositivi optoelettronici nel prelievo degli ungulati, rispetto ai quali è necessario garantire il rispetto delle disposizioni europee di tutela delle specie e un efficace contrasto alle catture e al commercio illegali;

rilevato inoltre che:

la Direzione generale Ambiente della Commissione europea, con lettera del 18 dicembre 2025, riferimento Ares(2025)11368674, indirizzata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha formulato specifici rilievi sulla proposta di riforma della legge n. 157 del 1992, segnalando possibili profili di incompatibilità con le direttive 2009/147/CE « Uccelli » e 92/43/CEE « *Habitat* », relativi a disposizioni tuttora presenti nel testo approvato dal Senato;

in particolare, la Commissione europea ha evidenziato criticità riguardanti l'estensione dell'attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie oltre i periodi ordinariamente consentiti, le deroghe ai calendari venatori, l'indebolimento del ruolo dell'ISPRA e le possibili conseguenze sull'efficacia del controllo giurisdizionale, nonché l'utilizzo di dispositivi optoelettronici nella caccia agli ungulati e la disciplina dei richiami vivi, richiamando anche la mancata attuazione di specifiche misure del piano nazionale antibracconaggio;

tali rilievi, che investono aspetti centrali della riforma, evidenziano il rischio concreto di un arretramento delle garanzie di conservazione delle specie e di nuove contestazioni sulla conformità della legislazione nazionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

ritenuto che:

le scelte relative alla gestione della fauna selvatica devono sempre essere guidate dalle evidenze scientifiche e dalla tutela dell'interesse collettivo;

un'eventuale revisione della legge n. 157 del 1992 dovrebbe pertanto essere preceduta da un'adeguata valutazione del suo stato di attuazione e finalizzata a rafforzare la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile delle popolazioni selvatiche, la prevenzione dei danni alle attività agricole e il contrasto al bracconaggio;

il provvedimento in esame si muove invece in una direzione che rischia di indebolire le garanzie ambientali e di compromettere il rispetto degli obblighi europei;

risulta quindi necessario interrompere l'*iter* della riforma e aprire un confronto pubblico e trasparente con il mondo scientifico, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni agricole e venatorie, per giungere a una disciplina equilibrata, condivisa e rispettosa delle esigenze di tutela della fauna selvatica,

alla luce di quanto sopra premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO

Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

ALLEGATO 3

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2576, recante « Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine », come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

valutate positivamente le finalità della legge specificate nell'articolo 1;

rilevato che l'articolo 6 dispone che l'approvvigionamento dell'acqua delle piscine prevede l'utilizzazione di acqua superficiale, limitatamente alle piscine naturali, in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), e subordina l'approvvigionamento con acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo alla previa autorizzazione degli organi territoriali competenti per la derivazione e l'utilizzazione;

considerato che l'articolo 7, per le piscine destinate a un'utenza pubblica, e l'articolo 23, per le piscine domestiche, prevedono che, quando ai fini della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia sono richiesti i titoli abilitativi previsti dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'elaborato progettuale soddisfi altresì i requisiti di sicurezza previsti dai predetti articoli, fermi restando i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni;

preso atto che la comunicazione di prima apertura di cui all'articolo 18 contiene la localizzazione della piscina e l'inquadramento urbanistico dell'area in cui la stessa è ubicata e che la comunicazione relativa alle piscine domestiche di cui all'articolo 26 indica la tipologia di approvvigionamento idrico e dello scarico dei reflui;

osservato che l'articolo 20 consente all'azienda sanitaria locale di avvalersi, ai fini dei controlli esterni sulle acque, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;

considerato che l'allegato 1, al quale l'articolo 10 rinvia per i requisiti igienici e ambientali delle piscine, prevede, tra l'altro, che le piscine naturali siano approvvigionate da corpi idrici in buono stato, ammettendo l'uso di acqua destinata al consumo umano solo se sostenibile, e richiama, per gli impianti sonori delle piscine coperte, i parametri individuati in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS), in videoconferenza; Movimento Diritti dei pedoni; Rete italiana mobilità equa (RIME), in videoconferenza; Associazione italiana familiari e vittime della strada (AIFVS), in videoconferenza; Associazione Lorenzo Guarnieri; Fondazione Luigi Guccione, in videoconferenza; Fondazione Michele Scarponi, in videoconferenza 40

AVVERTENZA 40

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS), in videoconferenza; Movimento Diritti dei pedoni; Rete italiana mobilità equa (RIME), in videoconferenza; Associazione italiana familiari e vittime della strada (AIFVS), in videoconferenza; Associazione Lorenzo Guarnieri; Fondazione Luigi Guccione, in videoconferenza; Fondazione Michele Scarponi, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Marco SARRACINO.

Audizione informale di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ul-

teriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli anziani (ADA), dell'Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER) e dell'Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà (ANTEAS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2734 De Maria, C. 2848 CNEL, C. 2974 Battilocchio e C. 3055 Zaratti, recanti « Istituzione del servizio civile per persone anziane attive » 44

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Franceschi, direttore UOC Medicina d'urgenza e pronto soccorso del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 44

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli anziani (ADA), dell'Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER) e dell'Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà (ANTEAS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2734 De Maria, C. 2848 CNEL, C. 2974 Battilocchio e C. 3055 Zaratti, recanti « Istituzione del servizio civile per persone anziane attive ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Franceschi, direttore UOC Medicina d'urgenza e pronto soccorso del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 46

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 52

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 54

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 47

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 56

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze ») COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012 COM(2026) 995 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità)* ... 48

ALLEGATO 4 (Documento approvato) 57

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2026) 1037 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 18.50.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2026.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo PD-IDP *(vedi allegato 2)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo.

Patrizia PRESTIPINO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.
C. 2576 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame – legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine – detta la disciplina di regolamentazione e classificazione delle piscine a uso pubblico e a uso privato, prevedendo, in particolare, i requisiti minimi concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti tecnici e la relativa gestione, nonché predisponendo i controlli e le sanzioni per il caso di inottemperanza.

Venendo al contenuto del provvedimento, limitatamente alle disposizioni rilevanti ai fini delle competenze della Commissione e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala che l'articolo 1, al comma 2, stabilisce che la finalità del provvedimento è quella di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le piscine possono essere approvvigionate con determinate tipologie di acque, tra le quali vi sono anche – ma non in via esclusiva – le acque destinate al consumo umano. Sul punto, ricorda che la qualità dell'acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal decreto legislativo n. 18 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 (che costituisce, appunto, la normativa europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano), la quale si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura. Fondamentale ai fini del rispetto dei parametri indicati nella norma europea è la valutazione di idoneità delle acque destinate al consumo umano in condizioni di sicurezza, le quali devono essere « salubri e pulite », come afferma il decreto legislativo n. 18 del 2023. I parametri e i valori massimi consentiti, di cui all'allegato I del decreto medesimo, sono fondati sugli orientamenti stabiliti dall'Unione europea e sulle raccomandazioni formulate a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'articolo 4, comma 2, prevede che le regioni e le province autonome possono individuare la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa nazionale ed europea vigente, tra cui la normativa prodotta dagli enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 6 disciplina i requisiti dell'acqua di approvvigionamento delle piscine, individuando le diverse categorie di acqua a tal fine utilizzabili: fra di esse evidenzia l'acqua destinata al consumo umano, sulla quale si è già diffuso in rapporto all'articolo 4, e l'acqua di mare, per la quale, oltre a talune disposizioni stabilite dall'Allegato 1 al disegno di legge in esame, si richiama la disciplina fissata dal decreto legislativo n. 116 del 2008, a sua volta recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di controlli interni, ossia quelli svolti dal gestore della piscina e aventi ad oggetto la qualità dell'acqua e le condizioni di sicurezza, e, al comma 7, specifica per chiarezza che rimangono ferme le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici, previste dal menzionato decreto legislativo n. 18 del 2023.

Poiché non riscontra profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea nell'ambito della proposta di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 18.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi. COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze »). COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012. COM(2026) 995 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 4 novembre 2026.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di documento *(vedi allegato 4)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2026) 1037 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, ricorda che la proposta di regolamento di cui la XIV Commissione avvia l'esame, presentata dalla Commissione europea lo scorso 27 ottobre, mira a digitalizzare la gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare.

Evidenzia, in estrema sintesi, come la proposta obbliga ciascuno Stato membro a dotarsi, entro quattro anni dall'entrata in vigore, di un sistema nazionale digitale per la gestione dei casi di rimpatrio (il cosiddetto RECAMAS nazionale), nel quale vengono integrati due sistemi dell'UE sviluppati e gestiti da Frontex – uno per la riammissione (iRCMS) e uno per la reintegrazione (RIAT) – e un canale di comunicazione sicuro tra le autorità competenti, il portale di comunicazione, affidato a eu-LISA. La proposta non istituisce, pertanto, una nuova banca dati centrale dell'UE in materia di rimpatri.

Secondo la relazione illustrativa, la proposta intende quindi fornire gli strumenti digitali per l'attuazione del regolamento, adottato lo scorso 7 ottobre, che istituisce un sistema comune per il rimpatrio che, nello stabilire le basi giuridiche per la condivisione dei dati necessari ai processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, non disciplina i mezzi tecnici attraverso i quali i relativi dati sono condivisi.

Precisa in via preliminare anche che la proposta in esame è stata presentata contestualmente a una proposta di revisione del mandato di Frontex, che secondo la Commissione europea affiderà all'Agenzia le responsabilità e le capacità necessarie per contribuire alla digitalizzazione dei rimpatri. Nelle more della trasmissione della lettera di sussidiarietà relativa a tale ultima proposta si limita a segnalare che le due iniziative sono strettamente collegate, in quanto la proposta su Frontex prevede, tra l'altro, una serie di disposizioni che riguardano il settore dei rimpatri, come l'istituzione presso l'Agenzia di un centro di coordinamento dei rimpatri, e il ruolo di Frontex nello sviluppo e gestione dei relativi modelli digitali.

Secondo la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la proposta è necessaria per completare e rafforzare il nuovo sistema di rimpatrio, in via di definizione per effetto anche della concomitante riforma di Frontex, e per superare la frammentazione esistente tra gli Stati membri, soprattutto con riguardo all'accessibilità delle informazioni da parte delle autorità competenti, la completezza delle stesse, gli eccessivi oneri amministrativi di gestione. Sottolinea, altresì, che l'Italia è allo stato dotata di un sistema di gestione digitalizzata delle procedure di rimpatrio che è stato costruito sul modello RECAMAS fornito da Frontex.

Ritiene importante che, nell'attuazione del nuovo regolamento, siano adeguatamente valorizzati gli investimenti e il lavoro già svolto dagli Stati membri, tra cui l'Italia, che si sono dotati di strumenti digitali per la gestione dei rimpatri, evitando duplicazioni, ulteriori oneri amministrativi e costi non necessari.

Ciò premesso, richiama alcuni dati che danno conto della rilevanza del tema. Secondo le più recenti rilevazioni Eurostat, nel secondo trimestre del 2026 circa 110.000 cittadini di Paesi terzi hanno ricevuto l'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e circa 36.800 sono stati effettivamente rimpatriati in un paese terzo; in Italia, nello stesso trimestre, gli ordini sono stati 4.675 e i rimpatri effettivi 1.915. Secondo la relazione illustrativa, nel 2025 il tasso di rimpatrio a livello dell'UE si è attestato al 28 per cento.

Questi dati evidenziano la necessità di ridurre il divario tra i provvedimenti di rimpatrio adottati e quelli effettivamente eseguiti. Rileva che l'effettività delle decisioni assunte dalle autorità competenti costituisce infatti un elemento essenziale per la credibilità delle istituzioni, il rispetto della legalità e il corretto funzionamento delle politiche migratorie dell'Unione.

La Commissione europea ritiene quindi che, nonostante gli investimenti compiuti, il panorama digitale per la gestione dei casi di rimpatrio sia ancora frammentato: il modello di RECAMAS elaborato da Frontex è un documento e non un sistema informatico, e soltanto 12 Stati membri gestiscono un sistema interamente basato su di esso; per la riammissione sono operativi sei sistemi distinti, ubicati nei Paesi terzi e ciascuno con una diversa procedura di accesso. Ne derivano, secondo la Commissione europea, tre problemi: informa-

zioni poco accessibili, oneri amministrativi eccessivi e statistiche insufficienti.

Segnala in senso positivo che la proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto, sulla quale il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserve. Delle tre opzioni esaminate, la Commissione europea ha scelto quella parzialmente decentrata, che mantiene i sistemi nazionali e vi affianca i sistemi dell'UE per la riammissione e la reintegrazione, scartando sia la creazione di una banca dati centrale aggiuntiva, sia la sostituzione dei sistemi nazionali con un unico sistema centralizzato. Il costo stimato è compreso tra 582 e 753 milioni di euro su otto anni, di cui tra 422 e 537 milioni a carico degli Stati membri. La stessa valutazione riconosce alcuni limiti dell'opzione prescelta, tra cui una standardizzazione inferiore a quella possibile e la dipendenza dalla completezza dei sistemi di informazione dell'UE.

Passa quindi a una sintetica illustrazione del contenuto della proposta, che consta di 38 articoli suddivisi in cinque capi, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti.

Il Capo I (articoli 1-6) definisce l'architettura tecnica proposta e consente che il RECAMAS nazionale sia centralizzato o federato; le autorità competenti accedono ai sistemi di informazione dell'UE attraverso il portale di ricerca europeo, nel rispetto dei diritti di accesso già previsti, e gli Stati membri devono garantire la compatibilità tecnica del RECAMAS con gli altri sistemi nazionali pertinenti qualora il diritto nazionale ne preveda la connessione.

Il Capo II (articoli 7-14) disciplina la registrazione, la consultazione, la rettifica e la cancellazione dei dati e le caratteristiche funzionali dei sistemi, tra cui un identificativo unico per ciascun cittadino di paese terzo, l'individuazione dei casi aperti in più Stati membri (casi multipli), la creazione automatizzata delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen, la comunicazione digitale con gli interessati, anche tramite un'applicazione mobile, e l'analisi predittiva dell'andamento del numero di casi su dati aggregati o anonimizzati.

Il Capo III (articoli 15-26) ripartisce le responsabilità tra Stati membri, Frontex ed eu-LISA, istituisce un consiglio di gestione del programma e detta le regole su sicurezza, conservazione dei dati e protezione dei dati personali.

Evidenzia come particolare attenzione dovrà essere riservata alla cybersicurezza delle infrastrutture informatiche, all'integrità dei dati, alla prevenzione degli accessi non autorizzati e alla sicurezza delle informazioni scambiate con i Paesi terzi, anche al fine di salvaguardare la sovranità digitale degli Stati membri e dell'Unione europea.

Il Capo IV (articoli 27-30) modifica il regolamento istitutivo di eu-LISA, ampliandone il mandato, il regolamento sull'uso del SIS per il rimpatrio e i regolamenti sull'interoperabilità. Il Capo V (articoli 31-38) pone a carico degli Stati membri le spese per i sistemi nazionali e disciplina l'entrata in funzione graduale dei sistemi, scandita da atti di esecuzione della Commissione europea.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei princìpi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva che la base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b)* e *d)*, del TFUE, relativo ai controlli alle frontiere esterne e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, del TFUE, relativo all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio.

La relazione del Governo non solleva criticità in ordine all'individuazione della base giuridica.

Quanto al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene l'intervento dell'UE necessario in ragione della natura transfrontaliera dei problemi. In assenza di un quadro comune, gli Stati membri continuerebbero a sviluppare sistemi non comunicanti, con inefficienze, digitalizzazione disomogenea e costi più elevati, a scapito dell'attuazione del regolamento rimpatri e del funzionamento dello spazio Schengen. Il valore aggiunto dell'azione dell'Unione risiederebbe nella possibilità di

garantire l'interconnessione dei sistemi e facilitare lo scambio dei dati pertinenti.

La relazione del Governo ritiene, per queste ragioni, la proposta conforme al principio di sussidiarietà.

Quanto al principio di proporzionalità, la Commissione europea sottolinea che, come anche ritenuto nella relazione del Governo, la proposta adotta un approccio parzialmente decentrato. Gli Stati membri resterebbero responsabili dei propri sistemi e potrebbero scegliere se mantenere e migliorare quelli esistenti o adottare la soluzione fornita da Frontex.

Ritiene fondamentale che il rafforzamento della cooperazione europea e dell'interoperabilità dei sistemi informatici avvenga nel pieno rispetto delle prerogative degli Stati membri, preservando le competenze decisionali e operative delle autorità nazionali in materia di rimpatri, ordine pubblico e sicurezza.

Ritiene tuttavia opportuno valutare con attenzione l'impatto finanziario e organizzativo per le amministrazioni nazionali, considerato che la quota prevalente dei costi grava sugli Stati membri e il termine di quattro anni per disporre di un RECAMAS nazionale.

Ritiene inoltre opportuno approfondire la possibilità di accelerare le tempistiche di attuazione, in particolare per gli Stati membri che, come l'Italia, dispongono già di sistemi digitalizzati, valutando altresì l'effettiva incidenza dei costi aggiuntivi sulle amministrazioni nazionali.

Quanto alla scelta dell'atto giuridico, la Commissione europea ha optato per il regolamento, ritenendolo lo strumento più adatto in ragione del fatto che la frammentazione esistente è in larga misura causata da approcci nazionali divergenti; la scelta è peraltro coerente con quella compiuta per tutti gli atti istitutivi dei sistemi di informazione dell'UE.

Prima di concludere, rileva che sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della proposta risulta avviato dal Bundesrat tedesco, dal Parlamento lituano, svedese e maltese e che nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Sottolinea infine che l'obiettivo della digitalizzazione non deve essere quello di introdurre un ulteriore livello di complessità burocratica, bensì di semplificare le procedure e fornire alle autorità competenti e alle Forze dell'ordine strumenti concretamente più efficaci, favorendo la tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio.

In tale prospettiva, sarà importante che i nuovi sistemi consentano di monitorare l'intero *iter* delle procedure di rimpatrio, individuando tempestivamente le cause dei ritardi e delle mancate esecuzioni.

Evidenzia che il valore aggiunto dell'intervento europeo dovrà pertanto essere misurato non soltanto in termini di interoperabilità tecnologica, ma soprattutto attraverso i risultati concretamente conseguiti.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 15 gennaio 2027, propone di svolgere un ciclo di audizioni mirato che coinvolga i rappresentanti del Governo, in particolare del Ministero dell'interno, con specifico riferimento alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché rappresentanti delle Questure e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il Garante per la protezione dei dati personali, rappresentanti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA, nonché esperti della materia e organizzazioni attive nel settore del rimpatrio volontario assistito e della reintegrazione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.05.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione e protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio;

ricordato che il quadro normativo europeo in materia di conservazione della biodiversità è costituito principalmente dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (« direttiva Uccelli ») e dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (« direttiva Habitat »), le quali pongono precisi principi ecologici e obblighi giuridici inderogabili per gli Stati membri;

evidenziato che, in data 18 dicembre 2025, la Direzione Generale Ambiente (DG ENV) della Commissione europea ha trasmesso una lettera al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiedendo alcuni chiarimenti circa la conformità di numerose disposizioni della proposta di legge con le citate direttive Uccelli e Habitat: tale lettera costituisce una richiesta di chiarimenti in via amministrativa e, benché formalmente riservata e non acquisita formalmente dalle Camere, risulta di dominio pubblico;

rilevato che su alcuni profili critici posti in rilievo nella lettera della Commissione europea è già intervenuto il Senato mediante apposite modifiche al testo iniziale;

considerato che la cattura e l'utilizzo dei richiami vivi in Italia sono già oggetto di rilievi critici da parte della Commissione europea nell'ambito dell'indagine europea EU Pilot/Dialogue (2023)10542, avviata per i ritardi nell'attuazione del Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro degli uccelli selvatici (Piano anti-bracconaggio);

tenuto conto che le disposizioni recate dall'articolo 10, consentendo di estendere il prelievo venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie oltre la fine della stagione di caccia (previa valutazione di incidenza ambientale), potrebbero risultare non coerenti con l'articolo 12 della Direttiva « Habitat » (92/43/CEE) e gli articoli 5 e 7 della Direttiva « Uccelli » (2009/147/CE), che impongono regimi di rigorosa protezione e il divieto di caccia durante i periodi di riproduzione, allevamento, ibernazione o migrazione;

rilevato che l'articolo 11, secondo la lettera della Commissione europea, potrebbe non risultare conforme alla Direttiva Uccelli ove l'attività venatoria fosse autorizzata oltre i periodi stabiliti a livello scientifico (nel Documento chiave sulla caccia degli uccelli) e, in particolare, oltre l'inizio della riproduzione;

considerata l'esigenza di garantire che le modifiche alla legge nazionale n. 157 del 1992 non determinino l'apertura di nuove procedure di infrazione o il rallentamento dei dialoghi in corso con la Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare le disposi-

zioni di cui agli articoli 4 e 5, in materia di cattura e utilizzo di uccelli come « richiami vivi » nella pratica venatoria, al fine di assicurare, anche alla luce dei rilievi mossi nell'ambito della indagine EU Pilot (2023)/10542, la piena compatibilità con la normativa dell'Unione europea;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare le disposizioni recate dall'articolo 10, con particolare riferimento alla possibilità di estendere il prelievo venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie oltre la fine della stagione di caccia, al fine di assicurarne la piena coerenza di tali previsioni con l'articolo 12 della Direttiva « Habitat » (92/43/CEE) e gli articoli 5 e 7 della Direttiva « Uccelli » (2009/147/CE);

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la piena conformità dell'articolo 11 alla Direttiva Uccelli, con particolare riferimento alla facoltà riconosciuta alle regioni di discostarsi dai pareri di ISPRA e CTFVN e di posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, al fine di assicurarne la piena compatibilità.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XIV Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 riconosce la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, e subordina l'esercizio dell'attività venatoria alle esigenze di conservazione delle specie e degli equilibri ecologici;

tale disciplina, frutto di un lungo percorso di confronto tra associazioni ambientaliste, organizzazioni agricole e mondo venatorio, ha definito un equilibrio tra interessi differenti, fondato sulla prevalenza delle esigenze di tutela del patrimonio faunistico, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale, che riconduce la protezione della fauna selvatica alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale;

la proposta di legge in esame interviene profondamente su questo impianto normativo, senza un analogo percorso di confronto e senza una preventiva valutazione complessiva dei risultati e delle criticità della disciplina vigente; posto che la relazione sul suo stato di attuazione, prevista dall'articolo 35 della medesima legge, indispensabile per disporre di un quadro conoscitivo organico e aggiornato su cui fondare le scelte legislative, non viene presentata dal 2009;

la proposta di riforma trascura, inoltre, del tutto, il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole, stimati dalle associazioni di categoria in circa 50-60 milioni di euro annui, soprattutto nelle aree interne, senza prevedere procedure uniformi e meccanismi certi di indennizzo;

considerato che:

il provvedimento in esame modifica profondamente l'impostazione della disciplina venatoria, attribuendo alla caccia una crescente dimensione economica e commerciale, anche attraverso l'ampliamento delle attività turistico-venatorie, con il rischio di alterare l'equilibrio tra tutela della fauna selvatica e interessi economici connessi al suo prelievo;

le modifiche alla disciplina territoriale ampliano le possibilità di esercizio della caccia anche in quelle aree demaniali e territori forestali oggi precluse all'attività venatoria, incidendo su ambienti importanti per la conservazione della biodiversità e la fruizione collettiva, mentre l'estensione senza regole di coordinamento tra Stato e regioni delle abilitazioni al prelievo selettivo degli ungulati rischia di indebolire il collegamento tra attività venatoria e programmazione faunistica territoriale ferme restando le regole già in essere;

le disposizioni sui calendari venatori consentono una maggiore estensione dei periodi di caccia, anche oltre i limiti temporali attualmente previsti, con possibili conseguenze sulla protezione delle specie durante la riproduzione e la migrazione prenuziale;

particolarmente grave risulta il ridimensionamento del ruolo tecnico-scien-

tifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), attraverso la riduzione dell'incidenza dei suoi pareri nelle decisioni relative ai calendari venatori, con il rischio di consentire scelte non adeguatamente sostenute dalle evidenze scientifiche;

ulteriori criticità riguardano la disciplina dei richiami vivi e dei relativi sistemi di identificazione e tracciabilità, nonché l'utilizzo di dispositivi optoelettronici nel prelievo degli ungulati, rispetto ai quali è necessario garantire il rispetto delle disposizioni europee di tutela delle specie e un efficace contrasto alle catture e al commercio illegali;

rilevato inoltre che:

la Direzione generale Ambiente della Commissione europea, con lettera del 18 dicembre 2025, riferimento Ares(2025)11368674, indirizzata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha formulato specifici rilievi sulla proposta di riforma della legge n. 157 del 1992, segnalando possibili profili di incompatibilità con le direttive 2009/147/CE « Uccelli » e 92/43/CEE « Habitat », relativi a disposizioni tuttora presenti nel testo approvato dal Senato;

in particolare, la Commissione europea ha evidenziato criticità riguardanti l'estensione dell'attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie oltre i periodi ordinariamente consentiti, le deroghe ai calendari venatori, l'indebolimento del ruolo dell'ISPRA e le possibili conseguenze sull'efficacia del controllo giurisdizionale, nonché l'utilizzo di dispositivi optoelettronici nella caccia agli ungulati e la disciplina dei richiami vivi, richiamando anche la mancata attuazione di specifiche misure del piano nazionale antibracconaggio;

tali rilievi, che investono aspetti centrali della riforma, evidenziano il rischio concreto di un arretramento delle garanzie di conservazione delle specie e di nuove contestazioni sulla conformità della legislazione nazionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

ritenuto che:

le scelte relative alla gestione della fauna selvatica devono sempre essere guidate dalle evidenze scientifiche e dalla tutela dell'interesse collettivo;

un'eventuale revisione della legge n. 157 del 1992 dovrebbe pertanto essere preceduta da un'adeguata valutazione del suo stato di attuazione e finalizzata a rafforzare la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile delle popolazioni selvatiche, la prevenzione dei danni alle attività agricole e il contrasto al bracconaggio;

il provvedimento in esame si muove invece in una direzione che rischia di indebolire le garanzie ambientali e di compromettere il rispetto degli obblighi europei;

risulta quindi necessario interrompere l'iter della riforma e aprire un confronto pubblico e trasparente con il mondo scientifico, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni agricole e venatorie, per giungere a una disciplina equilibrata, condivisa e rispettosa delle esigenze di tutela della fauna selvatica,

esprime

PARERE CONTRARIO

De Luca, Prestipino, Stumpo.

ALLEGATO 3

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2576, recante legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine;

rilevato che il provvedimento detta la disciplina di regolamentazione e classificazione delle piscine a uso pubblico e a uso privato, prevedendo i requisiti minimi concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti tecnici e la relativa gestione, nonché i controlli e le sanzioni per il caso di inottemperanza;

considerato che l'articolo 1, comma 2, individua come finalità della legge la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale;

rilevato che l'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome possano individuare la tipologia delle vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa nazionale ed europea vigente, ivi inclusa quella prodotta dagli enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea;

richiamato il quadro normativo dell'Unione europea in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, costituito dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 18 del 2023, che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, alla preparazione di cibi e bevande, in ambito domestico e nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura;

considerato che i parametri e i valori massimi consentiti, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, sono fondati sugli orientamenti stabiliti dall'Unione europea e sulle raccomandazioni formulate a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità, e che le acque destinate al consumo umano devono essere « salubri e pulite »;

rilevato che l'articolo 6 disciplina i requisiti dell'acqua di approvvigionamento delle piscine, individuando tra le categorie utilizzabili anche l'acqua destinata al consumo umano, conformemente al citato decreto legislativo n. 18 del 2023, e l'acqua di mare, conformemente all'allegato 1 al disegno di legge e al decreto legislativo n. 116 del 2008, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, limitatamente alle piscine alimentate con acqua di mare;

considerato che l'articolo 19, comma 7, fa salve le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici, previste dal decreto legislativo n. 18 del 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi. COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze »). COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012. COM(2026) 995 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi (COM(2026) 990 final), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze ») (COM(2026) 992 final), e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2026) 995 final);

premesso che le iniziative fanno parte di un più ampio pacchetto legislativo della Commissione europea volto al miglioramento della mobilità equa dei lavoratori all'interno dell'Unione, che include le proposte COM(2026)980 e COM(2026)985, relative, rispettivamente, alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al rafforzamento dell'Autorità europea del lavoro e della rete europea di servizi per l'impiego (EURES), sulle quali la XIV Commissione si è già pronunciata il 28 ottobre 2026, valutandole conformi al principio di sussidiarietà e formulando una serie di osservazioni per il prosieguo dell'esame;

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle proposte, che contengono una valutazione complessivamente positiva delle stesse, ritenendole conformi all'interesse nazionale e coerenti con il quadro normativo interno di riferimento, in quanto:

la proposta sulla portabilità delle competenze si innesta sul sistema di certificazione già delineato dal decreto legislativo n. 13 del 2013, senza richiederne modifiche sostanziali;

le proposte sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi e sulla digitalizzazione delle procedure di riconoscimento riguardano materie che l'ordinamento italiano già disciplina con il decreto legislativo n. 206 del 2007;

considerato che:

risultano condivisibili le finalità generali delle proposte, in quanto mirano a

semplificare il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi, a rendere le qualifiche e le competenze acquisite negli Stati membri comparabili e verificabili mediante attestati digitali e a digitalizzare le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali attraverso una soluzione digitale europea comune (*European Digital Recognition Solution* – EDRS);

dall'adozione delle proposte possono derivare effetti positivi per l'Italia, in termini di maggiore spendibilità delle qualificazioni italiane nell'Unione, di riduzione dei tempi e degli oneri per il riconoscimento dei titoli e di più agevole mobilità dei professionisti, nonché di più semplice verifica dei titoli e più rapido reperimento di personale qualificato da parte delle imprese, in particolare delle PMI, con benefici per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il contrasto alle carenze di manodopera;

osservato, altresì, che ciascuna delle proposte:

è accompagnata, in coerenza con l'articolo 5 del Protocollo n. 2, da una valutazione di impatto che ha confrontato le diverse opzioni di intervento e ha stimato i potenziali costi e benefici dell'opzione prescelta;

è stata preceduta da un'ampia consultazione dei portatori di interessi;

rilevato, con riferimento al principio di attribuzione, che la base giuridica è correttamente individuata:

per la proposta COM(2026)990, nell'articolo 79, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del TFUE, che consente l'adozione di misure concernenti, rispettivamente, le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi (lettera *a)*) e la definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti negli Stati membri (lettera *b)*); come osservato anche nella relazione del Governo, la base giuridica collegata alla migrazione legale impone di distinguere le valutazioni funzionali al rilascio di visti o permessi di soggiorno dal riconoscimento per l'accesso a una professione regolamentata;

per la proposta COM(2026)992, nell'articolo 46 del TFUE, che consente l'adozione di misure volte a eliminare gli ostacoli amministrativi e tecnici alla libera circolazione dei lavoratori; come osservato anche nella relazione del Governo, la scelta di tale base giuridica appare coerente con il contenuto dell'iniziativa, che non mira ad armonizzare i sistemi nazionali di istruzione, formazione e certificazione delle competenze, che restano di competenza degli Stati membri, ma disciplina esclusivamente le modalità di rappresentazione, trasferimento e verifica delle qualificazioni;

per la proposta COM(2026)995, negli articoli 46, 53, paragrafo 1, e 62 del TFUE, già posti a fondamento della direttiva 2005/36/CE, in quanto essa introduce misure volte a favorire, attraverso il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi;

ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo, le criticità cui intendono porre rimedio presentano tutte una dimensione transfrontaliera e, in particolare:

in relazione alla proposta COM(2026)990, gli ostacoli al riconoscimento delle qualifiche e la presenza di regimi nazionali divergenti generano incertezza e oneri che gli Stati membri non possono superare con pari efficacia mediante iniziative nazionali individuali; ferma restando la competenza nazionale nell'individuazione delle professioni regolamentate e nella valutazione sostanziale delle qualifiche, un quadro di regole comuni consentirebbe di ridurre tali divergenze ed evitare la frammentazione;

con riferimento alla proposta COM(2026)992, la comparabilità delle qualificazioni, l'interoperabilità dei dati e la verificabilità degli attestati digitali non sono conseguibili in misura sufficiente con iniziative nazionali, che produrrebbero frammentazione, ma richiedono un quadro comune europeo, in grado di rendere gli

attestati affidabili e verificabili in tutta l'Unione e di valorizzare gli strumenti già esistenti, quali il quadro europeo delle qualifiche (EQF) ed Europass, lasciando agli Stati membri la definizione dei contenuti delle qualifiche;

con riguardo alla proposta COM(2026)995, il riconoscimento delle qualifiche professionali attiene al funzionamento del mercato interno e affronta criticità che, per loro natura, oltrepassano i confini nazionali e richiedono l'intervento dell'Unione per definire procedure uniformi ed assicurare il raccordo tra le amministrazioni competenti; tuttavia, il beneficio di tale intervento non può che dipendere dall'affidabilità dei dati scambiati e dal raccordo con le piattaforme nazionali, nel rispetto dei controlli tecnici previsti dai singoli ordinamenti e delle competenze territoriali;

considerate le proposte, nel complesso, conformi al principio di proporzionalità, sebbene, come osservato anche nelle relazioni del Governo, alcune disposizioni richiedano ulteriori approfondimenti per valutarne la congruità rispetto agli obiettivi perseguiti, in particolare:

la proposta COM(2026)990 si limita a prevedere misure direttamente collegate al riconoscimento delle qualifiche nel contesto dell'attrazione dei talenti, senza istituire un riconoscimento unico valido in tutta l'Unione, armonizzare l'individuazione delle professioni regolamentate o incidere sulla competenza degli Stati membri in materia di migrazione e ammissione; occorre, tuttavia, verificare accuratamente se i termini procedimentali, gli obblighi di cooperazione amministrativa e gli eventuali meccanismi di riconoscimento provvisorio siano commisurati alle effettive capacità operative delle amministrazioni nazionali competenti; l'attuazione della direttiva deve, infatti, assicurare alle stesse i necessari margini di flessibilità organizzativa per poter svolgere adeguatamente le verifiche necessarie sulle qualifiche conseguite nei Paesi terzi, senza oneri amministrativi sproporzionati;

la proposta COM(2026)992 non mira ad armonizzare i contenuti delle qualifiche né i sistemi di istruzione e formazione, bensì a stabilire requisiti comuni di digitalizzazione e interoperabilità, lasciando agli Stati membri la gestione dei repertori e delle infrastrutture; la scelta del regolamento è motivata dalla Commissione europea con la natura transfrontaliera del problema e con l'esigenza di evitare la frammentazione normativa; occorre, tuttavia, apportando le appropriate modifiche nel corso dei negoziati interistituzionali, che gli adempimenti richiesti per adeguare le infrastrutture digitali, alimentare le banche dati e collegarle alle piattaforme europee siano commisurati alle finalità perseguite e tengano adeguatamente e realmente conto del diverso grado di sviluppo dei sistemi nazionali e regionali; la valutazione d'impatto della Commissione europea stima, infatti, per il periodo 2026-2040, oneri di attuazione tra 1,04 e 1,28 miliardi di euro, a fronte di benefici quantificati tra 164 e 336 milioni, che graverebbero in larga parte sugli Stati membri;

la proposta COM(2026)995 interviene sulla direttiva 2005/36/CE limitatamente alle criticità emerse nella sua applicazione, lasciando immutate le regole sostanziali sull'esercizio delle professioni regolamentate e i presupposti del riconoscimento; essa mira a migliorare il funzionamento di un meccanismo europeo di riconoscimento già operativo: il ricorso a una piattaforma condivisa, la maggiore certezza degli adempimenti e il riutilizzo dei dati già acquisiti possono alleggerire gli oneri a carico di cittadini, imprese e amministrazioni; alcune disposizioni della proposta meritano, tuttavia, un esame più approfondito, con particolare riferimento alla riduzione dei termini, al sistema di compensazione finanziaria per i ritardi, soprattutto nelle istruttorie complesse, e agli obblighi di digitalizzazione; è necessario scongiurare il rischio che tali disposizioni impongano carichi sproporzionati in presenza di procedimenti con valutazioni individuali, interlocuzioni con autorità estere o misure compensative; come osservato nella relazione del Governo, nel corso dei nego-

ziati interistituzionali andranno considerati attentamente gli effettivi risparmi che potrebbero derivare dall'automazione, nonché le condizioni organizzative delle autorità competenti e la necessità di preservare controlli adeguati agli interessi pubblici coinvolti; più in generale, come specificato ulteriormente dalla relazione del Governo, la proporzionalità dell'intervento legislativo presuppone che l'uniformazione delle procedure non incida direttamente sulle competenze nazionali relative alla regolamentazione delle professioni, alla verifica dei requisiti sostanziali e all'adozione delle decisioni individuali;

rilevata altresì l'esigenza che nel corso dei negoziati interistituzionali:

a) con riferimento alla proposta COM(2026)990:

si chiarisca il rapporto che intercorrerebbe con la direttiva 2005/36/CE, la quale continuerebbe ad applicarsi ai cittadini dell'Unione in possesso di qualifiche conseguite in Paesi terzi, al fine di evitare che uno stesso titolo sia valutato con regole diverse, e talvolta più favorevoli, a seconda della cittadinanza del richiedente;

si rendano sostenibili i termini del procedimento, disciplinando espressamente i casi di sospensione e la successione tra istruttoria, misure compensative e provvedimento finale, e si assicuri che i servizi europei di verifica dell'autenticità dei titoli forniscano riscontri verificabili, senza sostituirsi alla valutazione dell'autorità nazionale competente, cui resta la responsabilità della decisione;

si garantisca il coordinamento tra le misure compensative previste dalla proposta e quelle già contemplate dall'ordinamento nazionale;

si provveda ad accompagnare l'attuazione della proposta con adeguate risorse tecniche e finanziarie e con un congruo periodo transitorio, che consenta alle amministrazioni nazionali competenti di adeguarsi;

b) in relazione alla proposta COM(2026)992, si assicuri una definizione di « microcredenziale » pienamente coerente con l'impostazione del sistema italiano, il quale valuta le qualificazioni in base ai risultati dell'apprendimento e non alla durata del percorso formativo; la microcredenziale andrebbe, pertanto, collegata a una qualificazione inserita nei repertori nazionali e referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) e al Quadro europeo delle qualifiche (EQF), così da garantirne la trasparenza e la spendibilità;

c) con riguardo alla proposta COM(2026)995:

si commisuri la sostenibilità dei termini fissati per le singole fasi del procedimento alla complessità delle istruttorie, con maggiore flessibilità per i casi più articolati e per le professioni più sensibili;

si riveda, limitandolo ai soli ritardi gravi e ingiustificati, il meccanismo di compensazione finanziaria per i ritardi, sul quale il Governo italiano ha espresso una forte riserva, sia per i rischi che ne deriverebbero per la finanza pubblica e per i bilanci delle amministrazioni, anche in termini di responsabilità amministrativo-contabile, sia perché potrebbe indurre ad adottare decisioni affrettate;

si integri la soluzione digitale europea (EDRS) con i sistemi nazionali e regionali già operativi, evitando duplicazioni di adempimenti e prevedendo adeguati periodi di transizione;

si assicuri che l'intelligenza artificiale resti un semplice strumento di supporto, lasciando all'autorità competente la responsabilità di una decisione motivata e soggetta a riesame;

si approfondiscano le questioni concernenti la definizione dei documenti ammissibili e dei controlli, i limiti dell'accesso parziale, la disciplina delle misure compensative e l'esclusione dall'ambito della direttiva delle domande presentate dai cittadini nel proprio Stato per titoli conseguiti in altro Stato membro;

d) per tutte le proposte, si assicurino l'effettività dei controlli sui titoli, in particolare nelle professioni sanitarie, la protezione dei dati personali e il rispetto delle competenze regionali;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori 62

Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 62

ALLEGATO (Proposte di modificazione presentate) 64

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente,* avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente e relatore,* avverte che la Commissione prosegue l'esame della proposta di relazione annuale alle Camere, iniziato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Ricorda che essendo previste votazioni, all'odierna seduta non è possibile partecipare in videoconferenza. Segnala che sono state presentate 67 proposte di modificazione al testo *(vedi allegato)*, che sono in distribuzione e che saranno poste in votazione presumibilmente nella seduta già convocata per la giornata di domani, giovedì 26 novembre, alle ore 8.45. Esprime parere favorevole su tutte le proposte di modificazione presentate ad eccezione di Damante 1.8, nonché su quella a prima firma Meloni 1.36. Invita al ritiro, esprimendo in alternativa parere contrario, sulle proposte emendative a prima firma Meloni 1.13, Nicita 1.14, 1.15, 1.41, 1.44, 1.46, 1.47, nonché su quelle a prima firma Nicita 1.48, Ghirra 1.21, 1.24, 1.30, 1.37, 1.42, 1.50, 1.55, 1.57, 1.62 e 1.67. Raccomanda infine l'approvazione degli emendamenti da lui presentati 1.18, 1.38, 1.40, 1.56, 1.58, 1.63 e 1.65.

Esprime infine parere favorevole sulle proposte di modificazione 1.1 a prima firma Meloni, Nicita 1.5, 1.17, 1.23, Ghirra 1.27, 1.35, 1.45, 1.54; nonché su quella a prima firma Nicita 1.43, a condizione che siano riformulate, dando conto delle riformulazioni e delle connesse motivazioni. Si riserva poi di approfondire il contenuto delle

proposte integrative Nicita 1.32 e Damante 1.33 e le eventuali relative riformulazioni.

Antonio NICITA (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte da lui sottoscritte, propone di valutare in modo più approfondito quelle riguardanti la Zes, nel dettaglio gli emendamenti 1.47 e 1.48, evidenziando come gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità non possono essere equiparati a quelli del Mezzogiorno.

Raoul RUSSO (FdI) evidenzia come l'eventuale riserva di una quota di fondi, come prospettato nelle citate proposte emendative, creerebbe una disparità di trattamento tra le regioni del Mezzogiorno e le regioni insulari. Peraltro, le Regioni possono integrare la dotazione delle risorse per le istanze di accesso al credito d'imposta attingendo a fondi regionali, come accaduto in Sicilia.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente e relatore*, invita i senatori Nicita e Russo ad individuare una soluzione, da trasfondere in un emendamento del relatore a sua firma, che tenga conto di quanto testé rilevato.

Nel rinviare il seguito dell'esame della proposta di relazione in titolo, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

Relazione annuale ai sensi dell'articolo 1, comma 814, della legge n. 197 del 2022.

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE PRESENTATE

Al Capitolo I « Le risorse finanziarie per le isole », a pag. 5, dopo il capoverso che termina con le parole « Le altre isole sono quindi maggiormente attrattive per le popolazioni straniere », *inserire il seguente periodo*: « Tali dati assumono un rilievo che va oltre la dimensione economica e sociale. Lo svantaggio insulare – distanza, costi dei trasporti, limitate opportunità di lavoro e di studio – alimenta l'emigrazione, soprattutto giovanile. Questa, assieme alla bassa natalità e all'invecchiamento, è tra le cause principali dello spopolamento della Sardegna e della Sicilia. Lo spopolamento si traduce in una minore rappresentanza parlamentare: poiché i seggi parlamentari sono ripartiti in proporzione alla popolazione censita, il calo demografico riduce a sua volta la rappresentanza delle Isole. Applicando alla nuova legge elettorale (n. 180 del 9 ottobre 2026) i dati del censimento 2021, infatti, alle prossime elezioni la Sardegna perderà un deputato (da 11 a 10) e la Sicilia un senatore (da 16 a 15). Si crea così un circolo vizioso: i territori che più avrebbero bisogno di far sentire la propria voce, nelle sedi in cui si decidono peraltro le misure contro gli svantaggi derivanti dall'insularità, vedono ridursi progressivamente il proprio peso. La Commissione pertanto ritiene che il riconoscimento delle peculiarità delle Isole, sancito dall'art. 119 c. 6 della Costituzione, debba trovare attuazione anche sul piano della rappresentanza istituzionale. »

1.1 Meloni, Nicita.

A pag. 12, sostituire le parole da « Dopo un incremento del Fondo » *fino a* « per il 2028 », *con il seguente periodo*: « Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio per il 2023 con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è stato incrementato di 2 milioni per il 2025 dall'articolo 1, comma 896, della legge n. 207 del 2024. Per gli anni 2026 e 2027 risultano stanziati 200.000 euro annui, un decimo della dotazione iniziale, mentre per il 2028 non sono previste somme. A quattro anni dalla riforma costituzionale, lo strumento che la legge istitutiva della Commissione aveva destinato all'attuazione del principio di insularità dispone dunque di risorse che non consentono di finanziare alcun intervento. »

1.2 Nicita.

A pag. 13, dopo le parole « [...] di una disponibilità di 100 milioni di euro per gli anni 2027-2028. », *inserire il seguente periodo*: « La riduzione principale, pari a circa 3,5 miliardi di euro, è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2024. Lo strumento previsto dalla legge n. 42 del 2009 per colmare i divari infrastrutturali, che avrebbe dovuto tenere conto anche della specificità insulare, è stato così ridotto prima che fosse completata la ricognizione dei fabbisogni sulla quale doveva fondarsi il riparto. »

1.3 Nicita.

A pag. 14, §1.5, dopo le parole « [...] per gli anni 2021, 2022 e 2023 e non più rifinanziato », *inserire il seguente periodo*: « La Commissione rileva che il fondo non è stato rifinanziato proprio negli anni in cui si sono susseguite dichiarazioni di emergenza idrica di rilievo nazionale, e che nessuno dei tre fondi per le isole minori dispone di stanziamenti per il triennio 2026-2028. L'esame del disegno di legge A.S. 1837 dovrebbe essere l'occasione per assicurare a

tali fondi una dotazione certa e pluriennale. »

1.4 Nicita.

A pag. 17, §1.7, dopo le parole « [...] ai sensi della delibera del CIPESS n. 1 del 2022). », *inserire il seguente periodo:* « Nel febbraio 2022 il CIPESS, a valere sulle anticipazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, aveva assegnato alla Sicilia, fra gli altri interventi, 408 milioni di euro per la linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo e 350 milioni per il lotto 9 Modica-Scicli dell'autostrada Siracusa-Gela, oggi in esercizio fino a Modica. Entrambi gli interventi sono stati successivamente definanziati, il primo con la delibera CIPESS n. 78 del 2024, il secondo [estremi del provvedimento], in una fase nella quale 1,3 miliardi della quota FSC 2021-2027 della Regione Siciliana venivano destinati al cofinanziamento del collegamento stabile. Per il lotto 9 il fabbisogno necessario all'avvio della gara è stato indicato in circa 500 milioni di euro [riscontrare con ANAS o con il Consorzio autostrade siciliane]. Il caso mostra come il finanziamento per lotti, senza garanzia del completamento dell'itinerario, produca opere che restano a lungo inutilizzabili. »

1.5 Nicita.

A pag. 26, §2.1, dopo le parole « [...] per una somma di poco superiore ai 6 milioni annui. », *inserire il seguente periodo*: « La Commissione ha audito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli esiti dell'indagine conoscitiva IC56 sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna, conclusa con il rapporto finale del 16 dicembre 2025. L'indagine non ha riscontrato condotte collusive né livelli medi dei prezzi anomali, ma ha individuato le criticità nei picchi di domanda direzionali, in corrispondenza delle festività e dei periodi di rientro, oltre a problemi di trasparenza e di comparabilità delle tariffe. In audizione l'Autorità ha suggerito che lo strumento più appropriato è un regime di oneri di servizio pubblico con obblighi mirati sui periodi e sulle direzioni nei quali il mercato non garantisce tariffe accessibili ai residenti »

1.6 Nicita.

Al Capitolo II, paragrafo 2.1, pagina 29, dopo il periodo che termina con le parole « il che rende il sistema corso estremamente interessante », *inserire il seguente periodo*: « Alla luce dell'esperienza corsa, pur nella diversità della disciplina del trasporto marittimo e aereo, la Commissione invita il Governo a promuovere, d'intesa con la Regione Sardegna e le istituzioni europee, un modello stabile di continuità territoriale per i collegamenti degli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero con Roma Fiumicino e Milano Linate. Si propone una programmazione decennale del servizio, con affidamenti conformi alla normativa europea, frequenze e capacità adeguate durante tutto l'anno, tariffe accessibili e garanzie contro le interruzioni. Nel confronto europeo dovrà essere valutata anche una maggiore durata degli affidamenti, ove funzionale alla qualità del servizio. Resta ferma la possibilità di sviluppare ulteriori collegamenti secondo i fabbisogni territoriali e gli strumenti applicabili. »

1.7 Giagoni.

Al capitolo II, paragrafo 2.1, a pagina 30, prima del capoverso che inizia con le parole « Per quanto concerne i collegamenti della Sicilia con le sue isole minori », *inserire i seguenti periodi*: « Per il contenimento dei costi del trasporto merci tra la Sicilia e la penisola assume rilievo il precedente contributo per l'attraversamento dello Stretto di Messina, avviato dalla Regione Siciliana nel 2022 e rafforzato nel 2023. Il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 30/GAB del 30 giugno 2023 e il secondo avviso pubblico, approvato con D.D.G. n. 1802 del 25 luglio 2023, hanno previsto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento dell'imponibile delle fatture dei biglietti, al netto di IVA e tasse, per gli attraversamenti ricadenti nella

finestra dal 30 giugno al 31 dicembre 2023. La misura riguardava le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi con sede legale o unità operativa o produttiva locale in Sicilia, per l'imbarco di mezzi di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, accompagnati dagli autisti, su qualunque vettore operante nello Stretto. Pur essendo stato introdotto nell'ambito degli interventi di sostegno conseguenti all'emergenza da COVID-19, tale strumento costituisce un precedente utile per una misura stabile di riduzione dei costi di attraversamento. Il suo impiego nell'ambito della continuità territoriale delle merci può concorrere all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione e agli obiettivi di coesione territoriale dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. »

1.8 Damante.

A pag. 31, §2.1, alla fine del paragrafo, dopo le parole « [...] interamente costruita nei cantieri navali di Palermo da Fincantieri. », *inserire il seguente periodo:* « Lo Stretto di Messina è il principale punto di attraversamento fra la Sicilia e il continente per persone, veicoli, merci e treni, questi ultimi trasportati con il traghettamento ferroviario. Indipendentemente dai progetti sul collegamento stabile, l'attraversamento dinamico costituisce oggi e per molti anni ancora la condizione della continuità territoriale della Sicilia con la penisola e richiede un governo specifico: *standard* minimi di frequenza e di regolarità anche nelle ore notturne, tariffe agevolate per residenti e pendolari, integrazione oraria e tariffaria fra mezzi veloci, traghetti, treni e trasporto urbano delle due sponde, rinnovo della flotta pubblica e adeguamento degli approdi. Le due città affacciate sullo Stretto formano già un'area urbana, produttiva e logistica integrata, che necessita di infrastrutture e servizi propri a prescindere dall'opera futura »

1.9 Nicita.

A pag. 35, sostituire il titolo del paragrafo con il seguente: « I settori dell'energia e delle risorse idriche. »

1.10 Nicita.

A pag. 36, §2.3, dopo le parole « [...] per finalità di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico**. »**, *inserire il seguente periodo*: **«** Per la Sicilia la questione energetica si presenta in forma diversa. L'isola costituisce una zona del mercato elettrico nella quale il prezzo all'ingrosso si è collocato in media al di sopra di quello nazionale. Ospita inoltre, fra Augusta, Priolo, Melilli e Milazzo, una quota rilevante della capacità di raffinazione nazionale, esposta alla transizione energetica senza un quadro di riconversione unitario. Durante le crisi dei prezzi dei carburanti del 2026, l'assenza di alternative al trasporto su gomma e via mare ha reso i consumatori insulari particolarmente esposti agli aumenti. »

1.11 Nicita.

A pag. 37, §2.3, dopo le parole « [...] legge 19 maggio 1967, n. 378. », *inserire il seguente periodo*: « La scarsità idrica costituisce una vulnerabilità tipicamente insulare, perché un'isola non può contare su trasferimenti da bacini contigui. Con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 è stato dichiarato lo stato di emergenza per il *deficit* idrico nel territorio della Regione Siciliana, prorogato con delibera del 9 maggio 2025. La reiterazione delle dichiarazioni di emergenza mostra come il vincolo climatico si sommi a carenze di lungo periodo nel collaudo e nella manutenzione degli invasi, nelle perdite delle reti di distribuzione e nella depurazione »

1.12 Nicita.

A pag. 45, dopo il paragrafo 2.7, inserire il seguente: « 2.8 Insularità, spopolamento e rappresentanza parlamentare.

Come evidenziato nel Capitolo I, le Isole sono tra i territori più colpiti dallo spopo-

lamento. Tra il censimento del 2011 e quello del 2021 la Sardegna è passata da 1.639.362 a 1.587.413 residenti (-3,2 per cento) e la Sicilia è scesa da 5.002.904 a 4.833.329 (-3,4 per cento). Nello stesso periodo la popolazione nazionale è rimasta sostanzialmente stabile (-0,7 per cento). Le rilevazioni successive confermano la tendenza, con una perdita superiore al 5 per cento nel decennio 2014-2024. Bassa natalità, invecchiamento, emigrazione giovanile e carenza di servizi producono un calo demografico più marcato che nel resto del Paese. Lo svantaggio insulare – la distanza, il costo dei trasporti, le minori opportunità di studio e di lavoro – spinge soprattutto i giovani a partire e comprime di fatto, ad oggi, il diritto a restare e a tornare.

Il peso demografico incide sulla rappresentanza parlamentare. Gli articoli 56 e 57 della Costituzione, infatti, ripartiscono i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in proporzione alla popolazione censita. Lo spopolamento si traduce quindi in una minore rappresentanza parlamentare, che rende più difficile rimuovere quello stesso svantaggio. Gli effetti sono già visibili. I Servizi Studi di Camera e Senato hanno analizzato la nuova legge elettorale (legge 9 ottobre 2026, n. 180). Secondo le loro elaborazioni, con i dati del censimento 2021 alle prossime elezioni la Sardegna perderà un deputato (da 11 a 10) e la Sicilia un senatore (da 16 a 15). Senza correttivi, ogni nuovo censimento potrà ridurre ancora il peso delle Isole in Parlamento.

La Commissione ritiene pertanto opportuno valutare una soglia di salvaguardia che operi come temperamento al criterio proporzionale, fissando nel principio di insularità il fondamento costituzionale per una garanzia a favore delle Isole maggiori. »

1.13 Meloni, Nicita.

A pag. 51, §3.4, alla fine del paragrafo, dopo le parole « [...] per un totale di 4 milioni di euro. » *e prima del §3.4.1, inserire il seguente periodo:* « La ZES unica, estesa all'intero Mezzogiorno, non distingue fra territori insulari e continentali ed è costruita su agevolazioni in conto capitale, mentre il sovraccosto insulare è in larga parte un costo corrente, legato alla logistica e ai trasporti. La cosiddetta Super ZES siciliana può essere letta anche come risposta regionale a questa mancata distinzione. Andrebbe valutata l'istituzione, all'interno della ZES unica, di una sezione insulare riferita a Sicilia, Sardegna e isole minori, con una quota riservata del credito d'imposta parametrata a indicatori di accessibilità e di sovraccosto, l'estensione dell'agevolazione ai costi logistici documentati e l'apertura ai settori dell'energia, dei trasporti e della connettività per gli investimenti che riducono un sovraccosto insulare misurato. »

1.14 Nicita.

A pag. 52, §3.4.1, dopo le parole « [...] dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr 2021-2027. », *inserire il seguente periodo:* « Il ricorso a una integrazione successiva del credito d'imposta e a una dotazione regionale aggiuntiva segnala che le risorse statali della ZES unica non hanno coperto per intero il credito richiesto dalle imprese. La Commissione rileva che la differenza è colmata con risorse della programmazione di coesione destinate alla Sicilia, cioè con fondi che dovrebbero essere aggiuntivi e non sostitutivi dell'intervento ordinario dello Stato. »

1.15 Nicita.

A pag. 60, dopo le parole « [...] rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard*. », *inserire il seguente periodo:* « Per i comuni siciliani i fabbisogni *standard* sono stati determinati con una specifica nota metodologica nel 2021 e sono già stati utilizzati per il riparto delle risorse aggiuntive destinate ai servizi sociali, mentre il Fondo di solidarietà comunale continua a essere ripartito in larga parte sulla base della spesa storica. Secondo le stime dell'ANCI Sicilia, la penalizzazione che ne deriva per i comuni dell'isola è di circa 200 milioni di

euro annui. Per i comuni sardi, in assenza di fabbisogni *standard* approvati, sono stati utilizzati fabbisogni teorici ottenuti applicando il modello dei comuni delle regioni a statuto ordinario. »

1.16 Nicita.

A pag. 63, dopo le parole « [...] deve essere considerato parametro di legittimità costituzionale. », *inserire il seguente periodo*: « La sentenza n. 95 del 2024 della Corte costituzionale ha mostrato tuttavia che, in assenza di una legislazione attuativa, il nuovo principio fatica a operare come parametro. Ciò rende urgente l'approvazione delle proposte di legge che introducono il fattore insulare nella produzione normativa. »

1.17 Nicita.

Conseguentemente, a pag. 63, dopo le parole « nella produzione normativa », *inserire il seguente periodo:* « La Commissione auspica che il Governo sostenga e faciliti l'*iter* parlamentare della proposta di legge A.C. 2173, a prima firma Calderone, per la considerazione del fattore insulare nella produzione normativa e il riconoscimento della peculiarità delle isole minori, in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il cui esame è attualmente in corso presso la V Commissione (Bilancio). La sua approvazione consentirebbe di avere la base ordinamentale per trattamenti differenziati per le isole nei diversi settori, come scuola, sanità, trasporti e continuità territoriale, trasformando il principio costituzionale di insularità da criterio di compensazione a criterio di programmazione economico-legislativa, al fine di considerare il fattore insulare prima dell'adozione di ogni misura. »

Conseguentemente, a pag. 70, sopprimere il periodo da « La Commissione », *fino a:* misura.

1.18 Il Relatore.

Conseguentemente, a *pag. 63, dopo le parole* « di ogni misura », *inserire il seguente periodo*: « Di analogo contenuto è il disegno di legge A.S. 1156, a firma Meloni e Nicita recante disposizioni per l'introduzione del fattore insulare nella legislazione e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ».

1.19 Nicita.

A pag. 63, dopo le parole « derivanti dall'insularità », *inserire il seguente periodo*: « La Commissione auspica che tale fattore trovi applicazione attraverso una valutazione preventiva dell'impatto insulare per le proposte legislative e gli atti di programmazione che incidono sui territori insulari, con particolare riferimento a trasporti, sanità, istruzione, energia, infrastrutture e finanza degli enti territoriali. La valutazione dovrà individuare gli eventuali maggiori costi e gli effetti differenziati delle misure, nonché le risorse e gli strumenti necessari a evitare che le politiche nazionali aggravino i divari esistenti. »

1.20 Nicita, Lai, Meloni.

A pag. 63, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente: « La Commissione evidenzia, in particolare, che la condizione della Sardegna presenta specificità che richiedono interventi ulteriori rispetto alle misure generali destinate al Mezzogiorno e alle altre regioni insulari. Alla distanza geografica dalla penisola si sommano la vastità del territorio, la bassa densità abitativa, la dispersione degli insediamenti, l'insufficienza della rete ferroviaria, le carenze dei collegamenti stradali e del trasporto pubblico locale, nonché la progressiva riduzione dei servizi essenziali nelle aree interne. Tali fattori determinano uno svantaggio strutturale cumulativo che non può essere compensato attraverso misure indistinte. La Commissione ritiene pertanto indispensabile che il Governo, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, definisca entro sei mesi un piano straordinario pluriennale per il superamento dei divari infrastrutturali dell'Isola, corredato da un cronoprogramma degli interventi, dall'individuazione delle risorse finanziarie aggiun-

tive e da obiettivi misurabili di riduzione delle disuguaglianze territoriali, riferendo annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione. »

1.21 Ghirra.

A pagina 63, dopo il capoverso che termina con le parole: « rispetto ai *competitor* continentali », *aggiungere il seguente periodo:* « La Commissione, auspica che il Governo approfondisca, anche in sede europea, la possibilità di introdurre agevolazioni IVA sui beni essenziali e sui costi di fattori produttivi nei territori insulari, nei limiti consentiti dalla disciplina dell'Unione. Per le categorie non agevolabili, comprese quelle relative ai carburanti, dovranno essere valutati strumenti compensativi alternativi, verificandone la sostenibilità finanziaria e l'effettiva capacità di ridurre i costi sostenuti da famiglie e imprese. »

1.22 Giagoni.

A pag. 63, dopo le parole « [...] sia interne che verso la terraferma », *inserire il seguente periodo:* « Una compensazione priva di misura resta l'esito temporaneo di una negoziazione, revocabile da chi l'ha disposta. La Commissione propone perciò di dotare l'ordinamento di un sistema stabile di misura dell'insularità, articolato in quattro elementi: un programma statistico affidato all'ISTAT, con indicatori annuali di accessibilità, sovraccosto di trasporto e continuità dei servizi, disaggregati per provincia e per singola isola minore; una stima ufficiale del costo insulare aggiornata ogni anno e validata dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che distingua la componente permanente da quella riassorbibile con investimenti e riforme; un registro delle isole che classifichi ciascun territorio per grado di svantaggio, sul modello croato; una valutazione preventiva dell'impatto insulare degli atti normativi, sul modello scozzese. Gli indicatori dovrebbero essere associati a obiettivi quantificati, così che le relazioni successive della Commissione possano misurare i progressi compiuti. »

1.23 Nicita.

A pag. 64, sostituire il capoverso che inizia con le parole « La Commissione ritiene che il sistema del mercato aereo... », *con il seguente*: « La Commissione ritiene indispensabile che il Governo assuma un'iniziativa formale presso le istituzioni europee per la revisione della disciplina degli oneri di servizio pubblico di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, affinché la continuità territoriale delle regioni insulari sia riconosciuta quale strumento necessario a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla mobilità e non sia subordinata esclusivamente alle condizioni di redditività delle singole rotte. La Commissione chiede altresì al Governo di assicurare, attraverso risorse statali strutturali e aggiuntive rispetto a quelle regionali, collegamenti aerei con frequenze, orari e capacità adeguati alle esigenze dei residenti, tariffe accessibili, effettiva disponibilità dei posti e garanzie di collegamento durante l'intero anno, prevedendo specifiche tutele per studenti, lavoratori, persone che necessitano di cure sanitarie e rispettivi accompagnatori. La Commissione ritiene necessario che la Regione Sardegna partecipi pienamente alla definizione e alla verifica degli obblighi di servizio pubblico e che sia istituito un sistema pubblico di monitoraggio delle tariffe, delle cancellazioni, dei ritardi e della disponibilità dei collegamenti. »

1.24 Ghirra.

A pag. 64, dopo le parole « [...] che non prevedono un regime di esclusività. », *inserire il seguente periodo*: « Gli esiti dell'indagine conoscitiva dell'AGCM, che collocano le criticità nei picchi di domanda direzionali, indicano la strada urgente di obblighi di servizio pubblico aperti e mirati, con requisiti verificabili di capacità nei periodi di punta, frequenze e condizioni tariffarie, ricorrendo all'esclusiva e alla compensazione solo quando nessun vettore li accetti. Gare a lotti coordinati fra Sicilia e Sardegna consentirebbero di recuperare economie di scala che la geografia frammenta. La continuità territoriale do-

vrebbe infine diventare una dotazione permanente del bilancio dello Stato, amministrata in raccordo con le Regioni, anziché una sequenza di misure rifinanziate di anno in anno**. »**

1.25 Nicita.

A pag. 64, al quarto capoverso, dopo le parole « ...indipendentemente dallo scalo di arrivo », *inserire il seguente periodo:* « La Commissione auspica che la programmazione nazionale ed europea delle infrastrutture riconosca la mobilità ferroviaria interna come componente essenziale della continuità territoriale delle isole maggiori. In Sicilia, accanto al completamento della direttrice Palermo–Catania–Messina, occorre realizzare collegamenti efficaci con gli altri capoluoghi e poli territoriali, integrandoli nella rete principale. Il progetto in corso prevede interventi di potenziamento e velocizzazione, con velocità massime fino a 200 km/h su alcune tratte: questi *standard* costituiscano un riferimento anche per la progettazione della rete sarda, senza trascurare le specificità dei tracciati e dei servizi. In Sardegna la Commissione raccomanda la realizzazione di una dorsale ferroviaria tra Cagliari, Sassari e Olbia, integrata da connessioni con gli altri capoluoghi e poli territoriali. Per entrambe le isole le reti dovranno collegare i principali centri urbani, i porti, gli aeroporti e le aree produttive, con tempi di percorrenza competitivi e servizi frequenti e affidabili. La Commissione raccomanda che il completamento delle dorsali e delle relative connessioni sia inserito tra le priorità della programmazione nazionale ed europea, con risorse dedicate e un cronoprogramma attuativo. »

1.26 Nicita, Meloni, Lai.

A pag. 64, dopo il capoverso che termina con le parole « dello spopolamento », *inserire il seguente periodo*: « Con specifico riferimento alla Sardegna, la Commissione evidenzia l'urgenza di superare il divario infrastrutturale ferroviario che penalizza l'Isola, caratterizzata da una rete priva di elettrificazione, da ampie tratte a binario unico e da tempi di percorrenza incompatibili con le esigenze di una mobilità moderna. La Commissione chiede pertanto al Governo di concordare con la Regione autonoma della Sardegna un programma straordinario di investimenti, dotato di risorse certe e aggiuntive, finalizzato all'ammodernamento e al potenziamento della rete ferroviaria, all'elettrificazione delle direttrici principali, al miglioramento della velocità commerciale, all'incremento delle frequenze e al rinnovo del materiale rotabile. Il programma dovrà assicurare il collegamento efficiente tra Cagliari, Oristano, Sassari, Olbia e i principali poli territoriali, garantendo l'integrazione con aeroporti, porti e servizi di trasporto pubblico locale, nonché la salvaguardia e il rilancio dei collegamenti ferroviari nelle aree interne. »

1.27 Ghirra.

A pag. 64, dopo le parole « [...] contrasterebbe la problematica dello spopolamento. », *inserire il seguente periodo:* « Il problema dei collegamenti interni della Sicilia non è soltanto l'entità degli investimenti, ma la loro frammentazione in lotti che restano inutilizzabili finché manca l'ultimo, come mostra il caso dell'autostrada Siracusa-Gela. La Commissione ritiene necessario un programma pluriennale concordato fra Stato e Regione che indichi gli itinerari da completare, a partire da Palermo-Catania-Messina, Siracusa-Gela, Caltagirone-Gela, Palermo-Trapani e dai collegamenti con porti e aeroporti, e che misuri i risultati in termini di tempi di percorrenza restituiti. Il metodo del costo generalizzato di accessibilità, adottato dalla Regione Sardegna per il collegamento con il continente, andrebbe esteso alla misura dell'accessibilità interna della Sicilia e del suo arcipelago. »

1.28 Nicita.

Conseguentemente, a pag. 64, dopo il quinto capoverso, inserire il seguente: « La Commissione richiama inoltre il Governo alla necessità di assicurare un programma

straordinario per la messa in sicurezza, la manutenzione e il completamento delle infrastrutture stradali della Sardegna, con particolare riferimento alle principali direttrici di collegamento tra i centri urbani, i porti, gli aeroporti e le aree interne. Il programma dovrà individuare priorità, finanziamenti e tempi certi per gli interventi sulle strade statali 131, compresa la diramazione centrale nuorese, 125 e 130, nonché sulle altre infrastrutture caratterizzate da rilevanti criticità di sicurezza e accessibilità. La Commissione chiede che il Governo presenti annualmente al Parlamento un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle opere, delle risorse effettivamente spese e degli eventuali ritardi, con l'indicazione delle relative cause e delle misure adottate per superarli. »

1.29 Ghirra.

A pag. 65, *dopo la parola* « Corsica », *inserire il seguente periodo*: « La Commissione manifesta l'opportunità di introdurre oneri di servizio pubblico... », aggiungere il seguente capoverso: « La Commissione chiede al Governo di predisporre, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, un piano di continuità territoriale marittima che garantisca stabilmente, durante tutto l'anno, collegamenti adeguati per passeggeri e merci, capacità di trasporto sufficiente, tariffe sostenibili e *standard* verificabili di qualità e regolarità del servizio. Il piano dovrà prevedere specifiche misure per contenere i maggiori costi di approvvigionamento dei beni essenziali, delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, nonché strumenti di compensazione degli extracosti di trasporto effettivamente sostenuti dalle imprese sarde, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alla filiera agricola e alla pesca. La Commissione ritiene necessario che il Governo presenti al Parlamento, entro sei mesi, una ricognizione dei maggiori costi del trasporto marittimo da e per la Sardegna, individuando le misure finanziarie e regolatorie necessarie a ridurli. »

1.30 Ghirra.

A pag. 65, dopo il capoverso che termina con « ...dovuta all'utilizzo di navi più piccole », *inserire il seguente:* « La Commissione raccomanda al Governo di rivedere con urgenza l'impostazione degli affidamenti dei servizi marittimi da e per la Sardegna. Gli attuali bandi non assicurano una continuità territoriale adeguata per tutto l'anno: su alcune rotte gli obblighi di servizio pubblico si applicano soltanto in parte dell'anno e non risulta garantita una capacità sufficiente e stabile per il trasporto delle merci. La Commissione invita pertanto il Governo a verificare gli strumenti giuridici disponibili per sospendere, modificare o riformulare le procedure in corso e a predisporre affidamenti che garantiscano, durante tutto l'anno, frequenze, capacitàà, tariffe e *standard* adeguati per i passeggeri, con particolare tutela dei residenti, e per le merci. A tal fine, raccomanda di assumere come riferimento l'esperienza corsa, dove i servizi marittimi sono organizzati mediante contratti di servizio pubblico e compensazioni valutate dalla Commissione europea nel quadro delle regole sugli aiuti di Stato. »

1.31 Meloni, Nicita, Lai.

A pag. 65, dopo le parole « navi più piccole », *inserire il seguente periodo*: « Si ritiene altresì che l'attraversamento dello Stretto di Messina vada governato come servizio essenziale di continuità territoriale indipendentemente dalle decisioni sul collegamento stabile, con *standard* di frequenza e regolarità, tariffe per residenti e pendolari, integrazione fra trasporto marittimo, ferroviario e urbano delle due sponde e rinnovo della flotta pubblica. Quanto alle risorse delle quote regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al collegamento stabile, la Commissione ritiene opportuno che, fino al superamento dei rilievi formulati in sede di controllo, esse siano rese disponibili per interventi immediatamente cantierabili nei territori che le hanno conferite, a partire dal completamento delle opere incompiute. »

1.32 Nicita.

A pag. 65, dopo le parole « così come fatto dalla Francia in Corsica », *aggiungere i seguenti periodi*: « Con specifico riferimento alla continuità territoriale delle merci tra la Sicilia e la penisola, la Commissione propone al Governo di adottare, d'intesa con la Regione Siciliana, iniziative normative e finanziarie per introdurre, a decorrere dal 2027, una misura stabile di contribuzione a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che sostengono i costi del traghettamento dei mezzi impiegati nell'attività attraverso lo Stretto di Messina, valorizzando il precedente regionale del 2023.

Il contributo dovrebbe essere riconosciuto direttamente alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento del costo effettivamente sostenuto e documentato per il biglietto di attraversamento, al netto di IVA, tasse e sconti, entro i limiti delle risorse autorizzate e dei massimali di aiuto applicabili. Dovrebbero essere ammissibili gli imbarchi, in entrambe le direzioni, di mezzi destinati al trasporto di merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, accompagnati dagli autisti, sui collegamenti marittimi tra le due sponde dello Stretto, indipendentemente dal vettore prescelto.

L'accesso dovrebbe essere assicurato alle imprese regolarmente abilitate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori collegati ai servizi effettivamente svolti da e verso la Sicilia. Le modalità attuative dovrebbero prevedere procedure telematiche semplici, termini certi di istruttoria e pagamento, verifica delle fatture, dei pagamenti e degli imbarchi, nonché criteri proporzionali di riparto qualora le richieste ammissibili eccedano le disponibilità.

A tal fine, la Commissione propone l'istituzione di un fondo dedicato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pluriennale da determinare sulla base del numero degli attraversamenti ammissibili e dei relativi costi. Il provvedimento istitutivo dovrà quantificare gli oneri e individuare la copertura mediante appositi stanziamenti statali, prevedendo l'eventuale concorso della Regione Siciliana e disciplinando le rispettive competenze attuative.

La concessione dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti *de minimis,* con verifica dei massimali riferiti all'impresa unica, delle condizioni di cumulo e degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Un eventuale diverso regime di aiuto dovrà essere attivato soltanto nel rispetto delle pertinenti condizioni di esenzione o previa autorizzazione della Commissione europea, ove necessaria. Dovranno essere evitati il doppio rimborso delle medesime quote di spesa e il superamento dei costi ammissibili complessivi.

La Commissione ritiene inoltre necessario un monitoraggio annuale delle somme erogate, dei tempi di pagamento e degli effetti sui costi della logistica da e verso la Sicilia, per verificare l'effettivo beneficio per il sistema produttivo e gli approvvigionamenti dell'isola e adeguare la dotazione alle esigenze rilevate. ».

1.33 Damante.

A pag. 65, dopo le parole « neanche in una situazione di crisi come l'attuale », *aggiungere il seguente periodo*: « La Commissione invita il Governo a valutare misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS ai collegamenti marittimi insulari, anche attraverso un fondo dedicato o agevolazioni fiscali, nel rispetto della disciplina europea. Gli interventi dovranno essere commisurati ai sovraccosti documentati e assicurare benefici effettivi per cittadini e imprese, evitando duplicazioni di aiuto e sovra-compensazioni. »

1.34 Giagoni.

A pag. 65, dopo le parole « a livello europeo... », *inserire il seguente periodo*: « La Commissione ritiene necessario che il Governo promuova in sede europea specifiche misure di compensazione dei maggiori costi che l'applicazione del sistema europeo

di scambio delle quote di emissione determina per i collegamenti marittimi essenziali delle regioni insulari, evitando che tali oneri siano trasferiti integralmente sui residenti, sui lavoratori e sulle imprese]. Tali misure dovranno essere compatibili con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e accompagnarsi a investimenti pubblici per il rinnovo ecologico delle flotte, l'elettrificazione delle banchine portuali, la produzione e l'impiego di combustibili a basse o nulle emissioni e il miglioramento dell'efficienza energetica del trasporto marittimo. La Commissione sottolinea che la tutela della condizione insulare non deve tradursi in un indebolimento degli obiettivi climatici, ma nell'assunzione di una responsabilità pubblica per una transizione ecologica socialmente equa. »

1.35 Ghirra.

A pag. 65, dopo le parole « le politiche del turismo », *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « Il calo demografico incide, inoltre, sulla rappresentanza parlamentare delle Isole, che la Commissione ritiene debba essere salvaguardata in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. »

1.36 Meloni, Nicita.

A pag. 65, dopo le parole « spendere i fondi stanziati », *inserire il seguente periodo:* « La Commissione ritiene che il contrasto allo spopolamento delle aree interne della Sardegna non possa essere affidato prevalentemente a incentivi per l'attrazione di nuovi residenti o allo sviluppo turistico, ma debba fondarsi prioritariamente sulla garanzia del diritto delle comunità locali a continuare a vivere nei propri territori. Chiede pertanto al Governo di definire, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna e gli enti locali, un programma straordinario per le aree interne che assicuri il mantenimento e il potenziamento dei presìdi sanitari, scolastici e sociali, dei servizi di trasporto pubblico, degli uffici postali e degli altri servizi essenziali, prevedendo finanziamenti pluriennali, deroghe motivate ai criteri esclusivamente demografici e strumenti di sostegno ai piccoli comuni. La Commissione ritiene inoltre necessario rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali attraverso personale tecnico stabile e strutture pubbliche di supporto alla progettazione e alla gestione degli investimenti. »

1.37 Ghirra.

A pag. 65, sostituire le parole da « la Commissione », *fino a* « servizi scolastici e sanitari », *con i seguenti periodi:* « La Commissione ritiene fondamentale un potenziamento della capacità amministrativa dei comuni attraverso il reclutamento di personale tecnico stabile e strutture pubbliche di supporto alla progettazione e alla gestione degli investimenti in quanto, spesso, le ridotte dimensioni dei comuni presenti nelle aree interne non consentono di partecipare ai bandi e a spendere i fondi stanziati.

Per contrastare lo spopolamento si ritiene fondamentale sia favorire politiche volte ad attrarre nelle isole nuovi residenti, sia garantire il diritto delle comunità locali a continuare a vivere nei propri territori, mantenendo e potenziando i presìdi sanitari, scolastici e sociali. Trasporti, imprese, sanità, istruzione, sono i presupposti per garantire il diritto a restare ma anche ad insediarsi. Ciò dovrebbe essere realizzato con detrazioni fiscali concesse al singolo lavoratore, nonché con una serie di sussidi o agevolazioni ai familiari sull'esempio della Corsica. »

1.38 Il Relatore.

A pag. 65, sostituire il capoverso da « Ritiene altresì » *fino a* « servizi scolastici e sanitari », *con il seguente:* « La Commissione invita il Governo a valutare l'introduzione di un regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva al 5 per cento sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa dei giovani di età inferiore a 35 anni che risiedono e svolgono effettivamente la propria attività nei territori insulari. La misura dovrebbe sostenere sia chi già opera

nelle isole sia chi vi avvia o trasferisce un'attività, favorendo occupazione, permanenza e rientro dei giovani. Dovranno essere definiti durata, soglie reddituali e condizioni di accesso, assicurando il coordinamento con i regimi agevolati vigenti, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità europea. »

1.39 Giagoni.

A pag. 65, sopprimere le parole da « Come ricordato » *fino alla fine del periodo.*

1.40 Il Relatore.

A pag. 66, dopo le parole « [...] il diritto a restare ma anche ad insediarsi » *inserire il seguente periodo*: « Il diritto a restare richiede anzitutto la continuità dei servizi essenziali. La Commissione propone il riconoscimento della mobilità sanitaria involontaria, con il rimborso delle spese di viaggio del paziente e di un accompagnatore quando la prestazione non sia disponibile nella regione di residenza, e l'inserimento della telemedicina fra i livelli essenziali con *standard* verificabili. Nel lavoro pubblico, accanto all'indennità di insularità, vanno considerati gli svantaggi che la condizione insulare produce nell'accesso ai concorsi, oggetto dell'A.S. 1281. »

1.41 Nicita.

A pag. 66, dopo le parole « anche ad insediarsi », *aggiungere il seguente periodo*: « La Commissione evidenzia che la condizione insulare della Sardegna rende particolarmente rilevanti le criticità connesse alla disponibilità e alla gestione delle risorse idriche, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalla frequenza dei fenomeni siccitosi. Chiede pertanto al Governo di definire, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, un piano straordinario di investimenti per la manutenzione e l'ammodernamento delle reti idriche, la riduzione delle perdite, il potenziamento dei sistemi di accumulo e distribuzione, il riutilizzo delle acque depurate e il miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture irrigue. La Commissione ritiene necessario assicurare finanziamenti pluriennali e aggiuntivi, con priorità agli interventi destinati a garantire l'approvvigionamento idropotabile delle comunità locali e la sostenibilità delle attività agricole, evitando che gli effetti della crisi climatica accentuino ulteriormente gli svantaggi economici e sociali derivanti dall'insularità. »

1.42 Ghirra.

A pag. 66, dopo le parole « a parità di condizioni », *inserire il seguente periodo*: « Pertanto si raccomanda il rifinanziamento strutturale e pluriennale del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione adeguata alla natura permanente dei maggiori costi sostenuti dai cittadini, dalle imprese e dalle amministrazioni dei territori insulari. Le risorse dovranno essere articolate in una quota destinata agli investimenti strategici e in una quota per la compensazione dei maggiori costi correnti dei servizi essenziali, secondo criteri trasparenti e verificabili. La Commissione raccomanda che la quantificazione dei maggiori costi permanenti dell'insularità sia completata attraverso criteri omogenei e pubblici, distinti per settore e territorio, e che il Governo riferisca periodicamente al Parlamento sulle risorse stanziate, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti. Per la Sardegna, chiede la convocazione del tavolo tecnico-politico previsto dagli accordi di finanza pubblica e la pubblicazione degli esiti dei lavori. »

1.43 Nicita, Meloni, Lai.

A pag. 66, dopo le parole « [...] a parità di condizioni. », *inserire il seguente capoverso:* « La Commissione chiede che il Fondo sia reso permanente e dotato di risorse adeguate alla stima dei costi permanenti dell'insularità. Nella programmazione 2028-2034 va inoltre distinta una quota insulare delle risorse di coesione: le risorse che una regione riceve perché meno sviluppata sono cosa diversa da quelle che le spettano per-

ché insulare, e confonderle impedisce di valutare entrambe. »

1.44 Nicita.

A pag. 66, dopo le parole: « della ZES unica », *inserire il seguente periodo:* « La Commissione esprime forte preoccupazione per il progressivo definanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale, che rischia di privare i territori già penalizzati da gravi divari infrastrutturali di uno degli strumenti fondamentali per la loro riduzione. Chiede pertanto al Governo di ripristinare, a partire dalla prima manovra di bilancio utile, una dotazione finanziaria pluriennale adeguata agli obiettivi originari del Fondo, assicurando una quota specificamente destinata alla compensazione dei divari infrastrutturali delle regioni insulari. Si ribadisce la necessità che siano resi pubblici gli esiti della ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali e che le assegnazioni siano determinate sulla base di indicatori oggettivi relativi all'accessibilità, alla qualità delle reti, ai tempi di percorrenza, alla dotazione di servizi pubblici e ai maggiori costi derivanti dall'insularità, evitando che il riparto delle risorse si fondi esclusivamente sulla popolazione residente. »

1.45 Ghirra.

A pag. 66, *dopo le parole* « [...] in coerenza con le priorità del Piano strategico della ZES unica. », *inserire il seguente periodo:* « La Commissione rileva inoltre che diversi adempimenti previsti dalla legge con termini certi non risultano compiuti: il DPCM di riparto del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, da adottare entro novanta giorni dalla conversione del decreto-legge n. 60 del 2024; la pubblicazione della ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali prevista dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009; il riavvio, entro il 30 aprile 2026, del tavolo tecnico-politico sui costi permanenti dell'insularità della Sardegna; la definizione, entro il 31 luglio 2026, dei criteri di quantificazione a regime delle compensazioni sul capitolo 1200. La Commissione chiede al Governo di indicare per 1.345 ciascuno di essi una data di adempimento. »

1.46 Nicita.

A pag. 66, sostituire le parole da « la ZES », *fino a* « produttivo », *con il seguente periodo:* « La ZES ha l'obiettivo di favorire il rilancio e lo sviluppo economico dei territori attraverso [...] », aggiungendo alla fine del capoverso: « La Commissione ritiene tuttavia che la ZES unica debba distinguere la condizione insulare, attraverso una sezione dedicata a Sicilia, Sardegna e isole minori con una quota riservata del credito d'imposta parametrata agli indicatori di accessibilità e di sovraccosto. Si propone anche di valutare da parte del Governo, la negoziazione con la Commissione europea di una misura di fiscalità di vantaggio insulare. »

1.47 Nicita.

A pag. 66, dopo le parole « l'apparato produttivo ». *inserire il seguente periodo*: « La Commissione raccomanda che, nell'ambito della ZES unica, siano previste per la Sardegna e la Sicilia risorse finanziarie riservate e una dotazione minima garantita. La competizione per l'accesso agli incentivi con territori continentali che non sostengono i medesimi costi strutturali di trasporto, approvvigionamento e connessione rischia di penalizzare le imprese insulari e di ridurre l'efficacia delle misure. La riserva dovrà essere definita sulla base di criteri trasparenti, coerenti con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e commisurati agli svantaggi permanenti derivanti dall'insularità. »

1.48 Nicita, Meloni, Lai.

A pag. 66, dopo il capoverso che termina con le parole « valorizzandone appieno l'apparato produttivo », *aggiungere il seguente periodo:* « La Commissione invita il Governo a promuovere, d'intesa con le regioni interessate, l'attuazione e il potenziamento delle zone franche doganali nei principali nodi portuali e aeroportuali insulari, valu-

tando altresì strumenti fiscali compensativi distinti dai regimi doganali. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle ricadute sulle aree montane, collinari e costiere periferiche, caratterizzate da elevati tempi di accesso ai grandi centri e ai servizi essenziali. Gli interventi dovranno favorire la riduzione dei costi di approvvigionamento e l'integrazione delle imprese di tali territori nelle reti logistiche, in coordinamento con la ZES unica e nel rispetto della disciplina europea. »

1.49 Giagoni.

A pag. 66, dopo le parole « sul patrimonio e sul reddito », *aggiungere il seguente periodo:* « La Commissione ritiene non ulteriormente rinviabile l'effettiva quantificazione dei costi permanenti derivanti dall'insularità della Sardegna e chiede al Governo di procedere senza indugio alla convocazione del tavolo tecnico-politico previsto dagli accordi Stato-Regione, assicurando la conclusione dei lavori entro sei mesi. La quantificazione dovrà distinguere gli extracosti sostenuti dai cittadini, dalle imprese e dalle amministrazioni pubbliche e comprendere i divari infrastrutturali, i maggiori costi dei trasporti, dell'energia, della sanità e dell'accesso ai servizi essenziali. La Commissione sottolinea che le misure compensative dovranno avere carattere strutturale, essere finanziate con risorse statali aggiuntive rispetto ai trasferimenti ordinari e ai fondi europei e nazionali di coesione e non potranno essere considerate sostitutive degli obblighi dello Stato in materia di perequazione infrastrutturale e garanzia dei diritti fondamentali. »

1.50 Ghirra.

A pag.67, dopo le parole « [...] di rendere più efficace l'azione dei governi regionali », *inserire il seguente periodo:* « La Commissione ritiene inoltre necessario istituire anche per la Regione Siciliana, analogamente a quanto previsto per la Sardegna, una sede tecnico-politica per la quantificazione dei maggiori costi permanenti derivanti dall'insularità e la definizione delle relative misure compensative, aggiornando la stima elaborata nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 690, della legge n. 178 del 2020 e articolandola per componenti: trasporti, energia, servizi pubblici locali e accessibilità. »

1.51 Nicita.

A pag. 67, dopo il capoverso che termina con le parole « rendere più efficace l'azione dei governi regionali », *aggiungere il seguente periodo*: « La Commissione invita il Governo e le regioni interessate a valutare, anche attraverso le competenti commissioni paritetiche per l'attuazione degli Statuti speciali, strumenti di fiscalità compensativa per le imprese insulari. In particolare, propone di esaminare un credito d'imposta per le piccole e medie imprese, commisurato ai maggiori costi documentati di trasporto, logistica e approvvigionamento imputabili all'insularità, previa quantificazione degli oneri e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. »

1.52 Giagoni.

A pag. 68, dopo le parole « fondi strutturali europei o nazionali », *inserire il seguente periodo:* « La Commissione Infine sottolinea che l'entità delle risorse PNRR e dei fondi di coesione destinati ai territori insulari, pur rilevante, non equivale a una compensazione dello svantaggio strutturale dell'insularità e non garantisce, di per sé, il recupero del divario rispetto ai territori continentali. Tali risorse finanziano programmi e progetti circoscritti nel tempo e non sostituiscono una politica permanente di riequilibrio, fondata sulla misurazione dei maggiori costi sostenuti da cittadini, imprese e amministrazioni delle isole. La Commissione raccomanda pertanto che la programmazione nazionale ed europea assicuri risorse aggiuntive e continuative, con criteri che riconoscano esplicitamente il fattore insulare. »

1.53 Nicita, Lai, Meloni.

A pag. 69, dopo le parole « media nazionale », *aggiungere il seguente periodo*: « La

Commissione evidenzia che la condizione di insularità della Sardegna, aggravata dalla dispersione territoriale della popolazione e dalle difficoltà di collegamento interno, rende particolarmente oneroso l'accesso alle prestazioni sanitarie, soprattutto per i residenti nelle aree interne. Chiede pertanto al Governo di assicurare risorse aggiuntive e strutturali per il potenziamento della sanità pubblica sarda, con particolare riferimento alla medicina territoriale, ai presìdi ospedalieri, ai servizi di emergenza-urgenza, alla continuità assistenziale e al personale sanitario. Si ritiene necessario introdurre criteri di programmazione sanitaria che tengano conto non soltanto della popolazione residente, ma anche delle distanze, dei tempi di percorrenza, dell'invecchiamento demografico e delle difficoltà di accesso alle cure, garantendo altresì adeguati servizi di trasporto sanitario e misure di sostegno ai pazienti costretti a recarsi fuori regione per prestazioni non disponibili nel territorio. »

1.54 Ghirra.

A pag. 69, sostituire il periodo da « sempre in ambito scolastico », *fino a* « tra le regioni », *con il seguente periodo:* « La Commissione ritiene indispensabile che il Governo riconosca la specificità insulare quale criterio vincolante nella programmazione della rete scolastica e nella determinazione degli organici del personale docente, amministrativo e dirigenziale, superando l'applicazione automatica di parametri esclusivamente demografici che, in territori caratterizzati da bassa densità abitativa e difficoltà nei collegamenti, rischiano di determinare la progressiva chiusura dei presìdi scolastici. Chiede pertanto di prevedere specifiche deroghe ai criteri di dimensionamento scolastico per la Sardegna e per le isole minori, di garantire la permanenza delle scuole nei piccoli comuni e nelle aree interne e di finanziare interventi strutturali per il contrasto alla dispersione scolastica, il tempo pieno, i servizi educativi per l'infanzia, le mense e il trasporto scolastico. La Commissione sottolinea che il mantenimento dei presìdi educativi costituisce una condizione essenziale per contrastare lo spopolamento e garantire pari opportunità ai bambini e ai giovani residenti nei territori insulari. »

1.55 Ghirra.

A pag. 69, dopo le parole « distribuzione tra le regioni », *inserire il seguente periodo*: « superando l'applicazione automatica di parametri esclusivamente demografici che, in territori caratterizzati da bassa densità abitativa e difficoltà nei collegamenti, rischiano di determinare la progressiva chiusura dei presìdi scolastici. »

1.56 Il Relatore.

A pag. 69, sostituire il capoverso che inizia con « Con riferimento al settore dell'energia, la Commissione confida... », *con il seguente*: « La Commissione ritiene indispensabile che il processo di transizione energetica della Sardegna sia accompagnato da un piano pubblico, condiviso con la Regione autonoma e gli enti locali, che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti, il progressivo superamento delle fonti fossili, il potenziamento delle reti elettriche e dei sistemi di accumulo e la diffusione delle fonti rinnovabili secondo criteri di sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e partecipazione delle comunità locali. La realizzazione delle infrastrutture di interconnessione elettrica, incluso il *Tyrrhenian Link*, dovrà essere accompagnata da investimenti per il rafforzamento della rete interna e da misure che assicurino benefici concreti ai cittadini e alle imprese sarde, anche in termini di riduzione dei costi energetici. La Commissione ritiene altresì necessario garantire che la decarbonizzazione dei poli industriali sia accompagnata da un piano di transizione giusta, con risorse dedicate alla salvaguardia dell'occupazione, alla riqualificazione professionale e alla riconversione produttiva, evitando che la Sardegna sia penalizzata da nuovi costi sociali o ambientali e assicurando il pieno coinvolgimento delle comunità interessate. »

1.57 Ghirra.

A pag. 69, dopo le parole « posti di lavoro », *inserire il seguente periodo*: « La Commissione ritiene indispensabile che il processo di transizione energetica della Sardegna sia accompagnato da un piano pubblico, condiviso con la Regione autonoma e gli enti locali, che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti, il progressivo superamento delle fonti fossili, il potenziamento delle reti elettriche e dei sistemi di accumulo e la diffusione delle fonti rinnovabili secondo criteri di sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e partecipazione delle comunità locali. »

1.58 Il Relatore.

A pag. 69, dopo le parole « posti di lavoro », *inserire il seguente periodo:* « La Commissione rileva tuttavia che il differimento al 31 dicembre 2038 disposto dal decreto-legge n. 21 del 2026 sposta di dieci anni il termine del 2028 previsto per la Sardegna dal PNIEC trasmesso nel luglio 2024. Chiede pertanto che il differimento sia accompagnato da un cronoprogramma vincolante per le interconnessioni e la metanizzazione, così che la proroga resti legata alla sicurezza del sistema e non diventi un rinvio a tempo indeterminato. »

1.59 Nicita.

A pag. 69, dopo le parole « [...] e tutelare i posti di lavoro », *inserire le seguenti:* « Per la Sicilia, la Commissione segnala l'esigenza di strumenti che consentano, nelle crisi dei prezzi, la modulazione territoriale della fiscalità energetica nelle regioni insulari prive di alternative, d'intesa fra Stato, Regione e Commissione europea; di una riserva di prodotto raffinato e di scorte minime di carburante per porti e aeroporti insulari; della compensazione dei maggiori costi ETS sul trasporto marittimo da e per le isole; di un quadro unitario per la riconversione dei poli industriali di Augusta, Priolo, Melilli e Milazzo, quale quello delle Zone industriali di interesse strategico nazionale proposte in Senato. »

1.60 Nicita.

Conseguentemente, a pag. 69, dopo le parole « proposte in Senato », *inserire il seguente periodo:* « Sulle risorse idriche, la Commissione ritiene che la ripetizione delle dichiarazioni di emergenza debba lasciare il posto a un programma pluriennale con obiettivi e date, che comprenda il collaudo e lo sfangamento degli invasi, la sostituzione delle condotte con le perdite più elevate, la depurazione e il riuso delle acque reflue e, dove l'alternativa è la nave cisterna, la dissalazione. Analoga logica di prevenzione vale per gli incendi boschivi, che richiedono piani pubblicati prima della stagione estiva, catasti aggiornati delle aree percorse dal fuoco e una dotazione di mezzi aerei programmata in anticipo, poiché le colonne mobili non possono raggiungere un'isola via strada. »

1.61 Nicita.

A pag. 70, ***s****ostituire il capoverso che inizia con* « La Commissione auspica che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge delega A.S. 1623... », *con il seguente*: « La Commissione ritiene indispensabile che, nell'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi fabbisogni e costi *standard*, siano introdotti specifici criteri correttivi, adeguatamente finanziati, per i territori insulari, che tengano conto dei maggiori costi strutturali derivanti dalla distanza geografica, dalla dispersione della popolazione, dalla carenza di infrastrutture e dalle difficoltà di accesso ai servizi. La Commissione sottolinea che l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni non può tradursi in un'identica attribuzione di risorse a territori caratterizzati da condizioni strutturalmente differenti e che la garanzia effettiva dei diritti richiede finanziamenti proporzionati ai maggiori costi necessari per assicurarne l'esercizio. Ritiene altresì necessario che la determinazione dei LEP e il relativo fi-

nanziamento precedano qualsiasi ulteriore trasferimento di funzioni nell'ambito dell'autonomia differenziata, affinché tale processo non determini un aggravamento delle disuguaglianze territoriali. »

1.62 Ghirra.

A pag. 70, dopo le parole « dei fabbisogni e dei costi *standard* », *inserire il seguente periodo:* « In tal senso si sottolinea che l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni non può tradursi in un'identica attribuzione di risorse a territori caratterizzati da condizioni strutturalmente differenti e che la garanzia effettiva dei diritti richiede finanziamenti proporzionati ai maggiori costi necessari per assicurarne l'esercizio. »

1.63 Il Relatore.

A pag. 70, dopo le parole « [...] saranno comunque uniformi a livello nazionale. », inserire il seguente capoverso*:* « La Commissione chiede che il riparto del Fondo di solidarietà comunale per i comuni della Sicilia e della Sardegna sia ricondotto ai fabbisogni *standard* e alla capacità fiscale, con la gradualità necessaria a non ridurre le risorse di alcun ente nell'anno del passaggio. Chiede inoltre che la metodologia sia rivista almeno per il trasporto pubblico locale e per i rifiuti, le funzioni nelle quali la discontinuità territoriale incide di più. Infine, poiché nella maggior parte dei comuni delle isole minori delle regioni a statuto ordinario la perequazione produce effetti negativi a causa di una maggiore capacità fiscale, va andrebbe corretto l'effetto per cui la presenza turistica aumenta la capacità fiscale teorica e riduce il trasferimento, mentre accresce il costo dei servizi. »

1.64 Nicita.

A pag. 70, sopprimere infine il seguente periodo: « Si ricorda che l'eventuale approvazione parlamentare del citato disegno di legge A.S. n. 1837, per la valorizzazione delle isole minori, comporterebbe lo stralcio del Capo II della proposta di legge Calderone ed altri A.C. 2173, in quanto recante disposizioni per il riconoscimento della peculiarità delle Isole minori. »

1.65 Il Relatore.

A pag. 70, alla fine delle Conclusioni, inserire i seguenti periodi: « Gli svantaggi dell'insularità non possono giustificare minori controlli: dove la distanza restringe i mercati cresce il rischio di rendita. La Commissione propone la pubblicazione in formato aperto dei dati su ogni programma destinato alle isole, il monitoraggio dei tempi di attuazione degli appalti, i cui ritardi sono essi stessi un costo dell'insularità, e una valutazione indipendente dei risultati.

Le isole non producono soltanto svantaggi da compensare. Coste non urbanizzate, riserve marine, boschi e paesaggi conservati generano benefici goduti in larga parte da non residenti, mentre il costo della loro conservazione grava su chi vi abita. La Commissione ritiene che l'eccezione insulare comprenda anche il riconoscimento di questo contributo, a partire dall'attuazione della delega sui sistemi di remunerazione dei servizi eco-sistemici e ambientali prevista dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015, includendo fra i beneficiari i comuni e le aree protette insulari. »

1.66 Nicita.

A pag. 70, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: « La Commissione ritiene infine necessario che l'attuazione del principio costituzionale di insularità sia accompagnata da strumenti permanenti di verifica e responsabilità istituzionale. Chiede pertanto al Governo di trasmettere annualmente alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure di compensazione degli svantaggi derivanti dall'insularità, con specifica evidenza delle risorse destinate alla Sardegna, degli interventi infrastrutturali programmati e realizzati, dei tempi di at-

tuazione, degli scostamenti rispetto agli obiettivi e dei risultati conseguiti in termini di riduzione dei divari territoriali. La relazione dovrà distinguere le risorse aggiuntive specificamente destinate all'insularità da quelle ordinarie e dai finanziamenti delle politiche di coesione, nonché indicare gli interventi necessari a garantire l'effettiva esigibilità dei diritti fondamentali dei cittadini residenti nei territori insulari. »

1.67 Ghirra.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 81

Audizione, in videoconferenza, di Giuliano Farina, persona informata sui fatti *(Svolgimento e conclusione)* 81

Audizione, in videoconferenza, di Angelo Boni, persona informata sui fatti *(Svolgimento e conclusione)* 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 82

Comunicazioni del Presidente 82

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 10.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Giuliano Farina, persona informata sui fatti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Giuliano Farina, persona informata sui fatti. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audito dovesse ritenere opportuno di essere ascoltato in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. Successivamente interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti.

Giuliano FARINA, *persona informata sui fatti*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Angelo Boni, persona informata sui fatti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Angelo Boni, persona informata sui fatti. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audito dovesse ritenere opportuno di essere ascoltato in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. Successivamente interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti.

Angelo BONI, *persona informata sui fatti*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 11.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 novembre 2026 — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.20 alle 11.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 25 novembre 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta riprende alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che, nell'ambito dell'incarico riguardante l'esame dei dispositivi elettronici in uso a David Rossi, il tenente colonnello Gregori, consulente della Commissione, ha depositato una breve relazione dalla quale è emersa l'utilità di svolgere ulteriori accertamenti tecnici su un indirizzo email in uso a David Rossi.

Al riguardo, riporta che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena conclusa, ha stabilito di trasmettere tale documento alle procure distrettuali di Firenze e Brescia, segnalando l'opportunità di approfondimenti.

Comunica, infine, che l'ufficio di presidenza, nella medesima riunione, ha convenuto di acquisire l'elenco degli « Antonio Muto » che è già stato sottoposto in passato all'avvocato Goracci per l'identificazione dell'Antonio Muto che ha incontrato nel suo ufficio alcuni anni dopo la morte di David Rossi e di individuare ulteriori omonimi presenti in Emilia-Romagna e Lombardia. Per lo svolgimento di tale compito, è stato delegato il tenente colonnello Gregori, consulente della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile (C. 3181 Governo) (Parere alla Commissione VIII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03 8

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA 9

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Francesco Emilio Borrelli pendente presso il Tribunale di Napoli – Prima Sezione penale (procedimento n. 4005/2025 RG Dib. – n. 13414/24 PM) (Doc. IV-*ter*, n. 21) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 9

PARERI SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE:

Esame di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica ai fini dell'eventuale intervento in giudizio della Camera dei deputati (ordinanza n. 178-2026 Corte costituzionale) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 14

Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. C. 3127 Governo *(Esame e rinvio)* 14

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 25

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 23

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 26

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

ERRATA CORRIGE 28

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale. Atto n. 451 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* . 29

ALLEGATO (Parere approvato) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), in videoconferenza, del Dipartimento della Protezione civile, in videoconferenza, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio vesuviano, in videoconferenza, e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3181, di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile 32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Fulvio Maria Soccodato, Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, e di Fiorella Zabatta, Assessora alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura, tutela degli animali della regione Campania, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3181, di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205, recante piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile 33

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 33

DL 205/2026: Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. C. 3181 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 33

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 34

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 34

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 36

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista) 37

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 39

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS), in videoconferenza; Movimento Diritti dei pedoni; Rete italiana mobilità equa (RIME), in videoconferenza; Associazione italiana familiari e vittime della strada (AIFVS), in videoconferenza; Associazione Lorenzo Guarnieri; Fondazione Luigi Guccione, in videoconferenza; Fondazione Michele Scarponi, in videoconferenza 40

AVVERTENZA 40

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, e 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli anziani (ADA), dell'Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER) e dell'Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà (ANTEAS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2734 De Maria, C. 2848 CNEL, C. 2974 Battilocchio e C. 3055 Zaratti, recanti « Istituzione del servizio civile per persone anziane attive » 44

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Franceschi, direttore UOC Medicina d'urgenza e pronto soccorso del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma,

nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 44

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 46

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 46

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 52

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 54

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 47

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 56

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze ») COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012 COM(2026) 995 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità)* ... 48

ALLEGATO 4 (Documento approvato) 57

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2026) 1037 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori 62

Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 1, comma 814, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, della proposta di relazione annuale (Rel. Calderone) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 62

ALLEGATO (Proposte di modificazione presentate) 64

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 81

Audizione, in videoconferenza, di Giuliano Farina, persona informata sui fatti *(Svolgimento e conclusione)* 81

Audizione, in videoconferenza, di Angelo Boni, persona informata sui fatti *(Svolgimento e conclusione)* 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 82

Comunicazioni del Presidente 82

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0225200